

- *Mozione A. Bottani, del 13 aprile 1970, circa l'abrogazione dell'art. 78 della legge della scuola ;*
- *Mozione C. Sganzi, del 13 aprile 1970, circa l'abrogazione dell'art. 78 della legge della scuola.*

Chiusura della seduta e aggiornamento

La seduta è levata alle ore 17,15 e il Gran Consiglio aggiornato a una data che sarà ulteriormente stabilita.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente:

F. Masoni

Il Segretario:

P. Bonzanigo

Annessi :

1692

FINANZE

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione di alcune norme

- A. delle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e della legge della scuola del 29 maggio 1958 ;
- B. della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963 ;
- C. della legge che assegna un'indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati dello Stato per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968 ;
- D. del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 ;
- E. della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 e del decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV, IVb della pianta organica del 21 febbraio 1968.

(del 24 novembre 1970)

INDICE

- A. Leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e legge della scuola del 29 maggio 1958
1. Premesse
 2. Richieste del F.U.
 3. Proposte del Consiglio di Stato
 - 3.1. Delega di competenza
 - 3.2. Classificazione delle funzioni
 - 3.2.1. Criteri di classificazione
 - 3.2.2. Elasticità
 - 3.2.3. Rivalutazione delle professioni manuali
 - 3.2.4. Organico docenti e docenti-funzionari
 - 3.2.5. Organico sezione strade nazionali
 - 3.2.6. Funzioni non classificate
 - 3.3. Eleggibilità della donna sposata
 - 3.4. Rivalutazione reale della scala stipendi
 - 3.5. Altre modificazioni
 - 3.5.1. Legge ordinamento
 - 3.5.2. Legge stipendi
 - 3.6. Entrata in vigore
 4. Ripercussioni finanziarie
 5. Mozioni e interpellanze
- B. Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963
1. Premesse
 2. Proposte del Consiglio di Stato
 - 2.1. Posizione del personale femminile
 - 2.2. Pensione vedovile
 - 2.3. Pensione d'invalidità
 - 2.3.1. Scala delle percentuali
 - 2.3.2. Pensione per figli d'invalidi
 - 2.4. Rivalutazione reale delle pensioni
 - 2.4.1. Considerazioni generali
 - 2.4.2. Pensioni vedovili
 - 2.4.3. Pensioni per invalidità o vecchiaia inferiori al 60 %
 - 2.4.4. Pensioni d'invalidità o vecchiaia al 60 % e altre pensioni
 - 2.5. Versamento della pensione per 3 mesi dopo la morte del pensionato
 - 2.6. Interesse sui depositi in conto corrente
 3. Ripercussioni finanziarie

- 3.1. Costo annuo della rivalutazione reale
 - 3.2. Aumento del capitale di copertura
 4. Parere del perito
- C. Legge che assegna un'indennità di rincarò ai dipendenti e ai pensionati dello Stato per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968
1. Indennità di rincarò minima per i pensionati
 2. Conglobamento del carovita finora concesso
 3. Stipendio computabile ai fini del computo dell'indennità di rincarò
- D. Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963
- E. Legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 e decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV, IVb della pianta organica del 21 febbraio 1963
- F. Conclusioni

Allegati :

- Documento accompagnatorio : pianta e classificazione
- Allegato 1 : confronto differenze stipendi fra le diverse categorie di docenti ;
- Allegato 2 : scale stipendi ;
- Allegato 3 : bilancio tecnico assicurativo della Cassa pensioni ;
- Allegato 4 : confronto delle due scale di cui all'art. 30 LCP ;
- Allegato 5 : ripercussioni delle modifiche proposte sulla struttura delle pensioni.

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A motivazione e sostegno degli annessi disegni di legge ci permettiamo sottoporre alla vostra cortese attenzione quanto segue:

A. LEGGI SULL'ORDINAMENTO E SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DEI DOCENTI DEL 5 NOVEMBRE 1954 e LEGGE DELLA SCUOLA DEL 29 MAGGIO 1958

1. Premesse

La pianta e classificazione dei dipendenti dello Stato attualmente in vigore venne approvata dal Gran Consiglio con atto legislativo del 10 settembre 1962 per la parte concernente gli impiegati, rispettivamente del 25 marzo 1965 per quella riferentesi ai docenti.

Nel frattempo, nella struttura dell'amministrazione cantonale sono intervenute, conseguenza logica e necessaria dell'evoluzione e della società e dei compiti affidati allo Stato, sostanziali modifiche sia di ordine quantitativo, sia di ordine qualitativo: sono state istituite nuove sezioni (fra cui la sezione pedagogica, la sezione protezione acqua e aria, l'istituto minorile) e si sono introdotte professioni di nuovo conio (analisti, logopedisti, ecc.); inoltre, in singoli settori sono intervenuti aumenti di personale tali da causare modifiche di ordine qualitativo anche a livello dirigenziale.

Questa crescita, necessaria ma non sempre ordinata, impone ora un'opera di aggiornamento, di riordinamento e di riparazione di quelle sperequazioni e contraddizioni che si ravvisano allo stato attuale. E ciò nonostante il fruttuoso operato della Commissione paritetica che, dalla sua istituzione, ha esaminato oltre 200 richieste di rivalutazione di funzioni già esistenti o di classificazioni di nuove funzioni.

Con atti legislativi del 25 marzo 1965, e da ultimo, del 4 febbraio 1969, si procedeva a sostanziali adeguamenti reali degli stipendi e al congelamento dell'indennità di rincaro versata anno per anno e che, con il 1. gennaio 1969, si intende compensata fino a punti 106 dell'indice 100 = settembre 1966.

L'evoluzione continua ed accentuata dei salari, che rappresenta uno dei problemi che più occupano Autorità e opinione pubblica, non ha nel frattempo subito stasi alcuna, per cui sia l'economia privata, sia gli enti pubblici, e fra questi la Confederazione, hanno concesso ulteriori rivalutazioni reali dei salari.

2. Richieste del Fronte Unico dei dipendenti dello Stato e dei docenti

Con promemoria del 4 novembre 1968 il F.U. dei dipendenti dello Stato e dei docenti sottoponeva al Consiglio di Stato un progetto di riclassificazione generale delle funzioni e di modifica di alcune altre norme contenute nelle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.

Alcune di queste rivendicazioni sono già state accolte con atto legislativo del 4 febbraio 1969. Il laborioso esame della riclassificazione, invece, veniva di comune accordo rinviato a una fase successiva.

Il progetto del F.U. prevedeva la riclassificazione delle funzioni e una nuova scala stipendi, con un maggior onere totale calcolato in 13 milioni di franchi. L'attuale scala stipendi, approvata con atto legislativo del 4 febbraio 1969, corrisponde, con modifiche insignificanti, alle proposte del F.U.; la sua approvazione causava un maggior onere annuo di Fr. 5,5 milioni.

Ne deriva che il costo della riclassificazione, così come prospettata dal F.U., sarebbe salito a Fr. 7,5 milioni.

Tutti i postulati presentati dal F.U., anche quelli successivi al promemoria del 4 novembre 1968, sono stati attentamente esaminati e buona parte di essi ha trovato favorevole accoglienza.

3. Proposte del Consiglio di Stato

3.1. Delega di competenza

Non è nuova la proposta di attribuire all'Esecutivo la competenza di procedere direttamente alla classificazione delle funzioni (confronta ad esempio il messaggio concernente la modificazione della legge stipendi e della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 22 gennaio 1965 e la mozione, presentata dall'on. Wyler, del 18 aprile 1966).

Una simile ripartizione delle competenze tiene conto da una parte delle esigenze dell'amministrazione, che è in continua — ed oggi veloce — evoluzione, a dipendenza in modo particolare della natura dei compiti affidati allo Stato e delle esigenze organizzative proprie di una grossa impresa, e d'altra parte delle giustificate pretese del personale, segnatamente per ciò che concerne la rapidità nel prendere decisioni che lo concernono.

La conoscenza profonda dell'apparato amministrativo che il Consiglio di Stato acquisisce attraverso il contatto giornaliero, qualifica l'Autorità esecutiva quale la più atta a provvedere a una classificazione equa e consona alle molteplici esigenze.

L'esperienza, segnatamente quella delle ultime revisioni d'organico, dimostra, per l'accettazione in blocco delle proposte, che il Gran Consiglio riconosce la difficoltà di pronunciarsi con adeguata e completa cognizione di causa.

E' evidente che non si vuole con ciò né sottrarsi al legittimo controllo da parte del Legislativo: le modifiche intervenute durante l'anno saranno portate a conoscenza del Gran Consiglio con la presentazione del conto consuntivo; né sminuire le funzioni delle associazioni del personale: modifiche sostanziali saranno infatti precedute da trattative con le associazioni interessate oltre che dal preavviso della Commissione paritetica.

Quest'innovazione comporta l'abrogazione dell'art. 32 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e l'introduzione nella stessa legge dell'art. 1 bis.

3.2. Classificazione delle funzioni

A titolo informativo facciamo seguire le più importanti considerazioni che sono alla base del progetto di pianta e classificazione qui allegata quale documento accompagnatorio, mentre riteniamo di poter rinunciare ad esporre singolarmente i motivi che hanno indotto a classificare una determinata categoria o funzione in una classe piuttosto che in un'altra.

3.2.1. Criteri di classificazione

Per la classificazione delle singole funzioni hanno trovato applicazione i seguenti principali criteri di valutazione:

- compito, attitudine, formazione professionale ed esperienza richieste;
- posizione nella gerarchia (compito direttivo, lavoro indipendente o meno, controllo e responsabilità, ecc.);
- situazione del mercato del lavoro;
- condizioni del lavoro.

E' evidente beninteso che il criterio decisivo per procedere alla clas-

sifica delle funzioni è rappresentato dalla ricerca di un equo equilibrio fra le singole posizioni.

3.2.2. Elasticità

Uno dei difetti più appariscenti riscontrabili nell'attuale organico è la sua estrema rigidità.

Per ovviare all'inconveniente — non raramente all'origine della scarsa competitività dell'amministrazione pubblica nei confronti di quella privata, con il risultato che la prima non riesce a richiamare forze nuove e che molte di queste l'abbandonano — si propone:

- l'allargamento del numero delle funzioni per le quali è prevista la classe alternativa, che superano ora le 60 unità. Le norme relative alle promozioni saranno elaborate dal Consiglio di Stato (art. 10, cpv. 1 LS). Di regola, il passaggio sarà condizionato all'anzianità di servizio, anche se evidentemente non si potrà prescindere da un giudizio sulle prestazioni;
- l'agevolazione delle possibilità e delle prospettive di carriera, in modo particolare per commessi e ausiliarie che potranno raggiungere la posizione di segretario aggiunto;
- l'ampliamento della possibilità di concedere aumenti straordinari dei limiti di stipendio (art. 7 bis LS). Di questa norma potranno usufruire funzionari iscritti nelle classi dalla prima alla quarta, classi determinanti per la formazione degli indispensabili quadri dirigenti;
- la possibilità di stipulare contratti speciali allorché si tratti di assicurare o conseravre al servizio dello Stato persone di capacità eminenti o con compiti altamente specialistici (art. 7 ter. cpv. 1 LS). In questi casi gli stipendi potranno anche essere superiori a quelli previsti per la classe speciale.

Esemplificativamente elenchiamo:

- l'ingegnere capo sezione strade nazionali,
- il direttore dell'istituto di anatomia patologica,
- il direttore dell'istituto batteriosierologico;
- la possibilità di stipulare « contratti particolari » nei casi di impiego parziale o per tempo determinato o che presentano altre particolarità (art. 7 ter, cpv. 2 LS). E' inteso che il Consiglio di Stato dovrà qui attenersi, per quanto concerne il trattamento economico, agli stipendi previsti dall'organico.

3.2.3. Rivalutazione delle professioni manuali

La più parte di queste funzioni usufruisce di aumenti di classe e della possibilità di passaggi automatici in classificazioni superiori, conseguenza delle classi alternative in cui sono iscritte.

Considerato inoltre che, come si vedrà più tardi, la rivalutazione reale degli stipendi è differenziata, riteniamo che il miglioramento offerto a queste categorie sia veramente sostanziale e che esse beneficino di un trattamento che non teme confronti con l'economia privata.

3.2.4. Organico docenti e docenti-funzionari

In armonia con l'art. 1 LO che suddivide i dipendenti dello Stato in

- funzionari e impiegati (lett. a) e
- funzionari scolastici e docenti (lett. b)

si propone la separazione della pianta — e quindi della scala stipendi — dei docenti.

La misura è giustificata:

- dal regime particolare cui sono sottoposti i docenti per ciò che concerne vacanze e orario di lavoro, oltre che ovviamente per la natura della funzione;
- dalla progressiva estensione della categoria del « funzionario - scolastico » che si identifica inevitabilmente con quella del « docente funzionario », estensione che va manifestandosi in termini sovrapporzionali allo sviluppo della scolarità per effetto della riforma dei metodi, delle strutture e dell'insegnamento in genere. L'impiego di docenti-funzionari, cioè di docenti astretti al regime di lavoro del funzionario, urta all'impossibilità pratica di classificarli nell'organico degli impiegati; oltretutto s'impone il rispetto di un ordine gerarchico in rapporto ai vari gradi di responsabilità;
- dall'inopportunità di inserire nella scala degli impiegati nuove classi e sottoclassi in funzione esclusivamente del trattamento dei docenti: classi e sottoclassi che, create per un preciso scopo, serviranno in un domani per un altro.

Le modifiche apportate all'attuale classificazione dei docenti perseguono un duplice fine:

- quello di avvicinare, per ragioni equitative e in previsione della scuola media unica, i docenti di scuola maggiore ai docenti di ginnasio;
- quello di attenuare il divario, ritenuto eccessivo, fra docenti con titoli, con titoli intermedi e senza titoli, assegnati attualmente alle classi 4 e 4b (art. 3 bis, cpv. 2 LS).

L'allegato 1 evidenzia gli effetti delle modifiche proposte sulle differenze esistenti fra le diverse categorie di docenti, tenuto conto anche dei supplementi concessi per titoli.

L'aumento sostanziale riconosciuto ai docenti di scuola maggiore comporta necessariamente un ritocco degli stipendi delle classi successive.

3.2.5. Organico sezione strade nazionali

E' noto che i dipendenti della sezione strade nazionali sono assoggettati a un regime particolare, che si impone sia per la natura dei compiti loro affidati e destinati in parte ad esaurirsi nel tempo, sia per la necessità di adeguarsi, almeno parzialmente, a disposizioni federali.

Per queste ragioni un'incorporazione nell'organico, illimitata e senza riserve, di questa categoria, appare sconsigliabile. I dipendenti dell'ufficio costruzione vengono pertanto assunti con contratto particolare, che di regola si scosta dalle norme generali per ciò che concerne la durata del rapporto di lavoro, la possibilità di disdetta, le promozioni e gli aumenti annuali, mentre quelli dell'ufficio esercizio e manutenzione, proprio perchè trattasi di un settore la cui attività è destinata a perdurare nel tempo e si svolge senza interferenze di norme federali, verranno assunti e nominati a norma delle leggi sull'ordinamento e sullo stipendio degli impiegati dello Stato e dei docenti. Per i quadri dirigenti di questa sezione è prevista espressamente la possibilità di assunzione mediante contratto speciale.

3.2.6. *Funzioni non classificate*

Data la vasta gamma di titoli e qualifiche, in ordine soprattutto ai disparati iter scolastici, riteniamo di poter prescindere dal classificare a priori e definitivamente le seguenti funzioni:

- a) docenti di scuole speciali e parallele, orientatori senza titolo accademico;
- b) direttori, assistenti e sorveglianti di convitti e case degli studenti;
- c) docenti di esercitazioni pratiche;
- d) assistenti di didattica alla scuola magistrale;
- e) docenti di lavoro femminile;
- f) medici assistenti-praticanti e praticanti in genere;
- g) rieducatori specializzati e logopedisti.

Queste funzioni verranno classificate di volta in volta, in sede di nomina, in base all'ordine di scuola, all'iter scolastico e alla preparazione specifica del candidato. La stessa procedura verrà adottata per eventuali altre funzioni per le quali l'iter scolastico e la preparazione specifica sono determinanti ai fini dell'attribuzione all'una o all'altra classe.

3.3. *Eleggibilità della donna sposata*

Quale fase finale di un'evoluzione iniziata anni fa, riconosciamo il principio della completa parificazione del personale femminile. Ciò comporta anzitutto l'abrogazione dell'art. 2, cpv. 3 e 4, della legge sull'ordinamento degli impiegati nonché dell'art. 78 della legge della scuola.

L'inserimento della donna sposata nell'amministrazione crea problemi di ordine amministrativo e di equità del trattamento. E' per tener conto delle evidenti e insopprimibili particolarità del personale femminile che si rende necessaria la modifica di ulteriori norme legislative, e segnatamente:

- dell'art. 32, cpv. 3 e 4, della legge ordinamento: per il periodo di convalescenza (e non malattia) che può essere necessario dopo il parto o per gravi motivi di famiglia, quali ad esempio malattie dei figli, il personale femminile può beneficiare di un congedo senza stipendio, ritenuto tuttavia un massimo di 6 mesi nel primo caso e di 20 giorni, sull'arco di 360, nel secondo;
- dell'art. 13, cpv. 2, della legge stipendi: fissa i casi in cui il personale femminile ha diritto all'indennità familiare. Si osserva che per aventi a carico si intende che i figli devono essere affidati alla richiedente;
- dell'art. 14 bis (nuovo) della legge stipendi: fissa le condizioni che devono essere rispettate affinché il personale femminile abbia diritto all'indennità per figli, in applicazione della norma generale secondo cui per lo stesso figlio un solo salariato ha diritto alla rispettiva indennità;
- dell'art. 23 bis della legge stipendi: regola il diritto allo stipendio nei casi di assenza per gravidanza e parto. Si ritiene, per evidenti ragioni, di prescrivere un periodo minimo di assenza prima e dopo il parto.

3.4. *Rivalutazione reale della scala stipendi*

La problematica di obiettivi confronti con gli stipendi erogati da altre amministrazioni pubbliche o private è già stata esaurientemente illustrata nei messaggi precedenti. Nonostante la discutibilità di questi confronti, risultano interessanti le seguenti indicazioni concernenti le rivalutazioni reali concesse o allo studio presso altri enti pubblici:

RIVALUTAZIONI REALI CONCESSE O ALLO STUDIO

<i>Ente</i>	<i>Ultima rivalutazione data</i>	<i>%</i>	<i>E' prevista una nuova rivalutazione ?</i>
Ticino	1969	8,5	si
Confederazione	1969	6	si
Argovia	1970	2	si
Appenzello E.	1967	nuova scala	no
Appenzello I.	1969	18	no
Basilea Campagna	1968	5	no
Basilea Città	1969	5	no
Berna	1969	6	si
Friburgo	1970	5	si
Ginevra	1970	2	si
Glarona	1969	8-13	no
Grigioni	1970	4	no
Lucerna	1969	nuova scala	si
Neuchâtel	1967	nuova scala	no
Nidwaldo (NW)	1965	nuova scala	si
Obwaldo (OW)	1968	5	si
S. Gallo	1970	5-8	no
Sciaffusa	1969	5	si
Svitto	1964	6	no
Soletta	1968	9	si
Turgovia	1967	9	si
Uri	1967	5	si
Vallese	1969	5	no
Vaud	1967	nuova scala	si
Zugo	1969	5	si
Zurigo	1968	6	si
<i>Città</i>			
Berna	1969	6	si
Bienne	1969	1 + 300 Fr.	si
Ginevra	1969	2,5	si
Lucerna	1969	4	si
Losanna	1970	4,5 e nuova scala	no
S. Gallo	1970	5	no
Winterthur	1968	6	si
Zurigo	1968	6	si

Appare evidente che le amministrazioni pubbliche si stanno avvicinando al sistema invalso presso l'economia privata, che adegua i salari reali ad intervalli più brevi.

Ogni adeguamento reale persegue scopi sia di natura equitativa, e cioè di giusta retribuzione, sia di natura funzionale, e cioè di dare all'amministrazione la possibilità di conservare la sua posizione sul mercato del lavoro, al fine di poter assumere e mantenere in servizio funzionari capaci in numero sufficiente.

Riteniamo che le nostre proposte soddisfino nel complesso questi requisiti. Abbiamo nuovamente ritenuto equo, per evidenti motivi d'ordine sociale, differenziare l'adeguamento reale percentuale nel senso che esso risulta più sensibile per le classi più basse di stipendio.

La nuova scala stipendi è fissata a punti 112 dell'indice 100 = settembre

1966, ritenuto così conglobata l'indennità di rincaro del 6 % che verrà versata a fine 1970.

L'aumento reale concesso, nonché la nuova scala stipendi, sono evidenziati dall'allegato 2. Rispetto alla situazione attuale, comprensiva del 6 % di indennità di rincaro, gli impiegati usufruiscono di un aumento reale medio — calcolato sulle 21 classi — del 4,79 per i minimi, rispettivamente del 4,78 per i massimi.

3.5. Altre modificazioni di norme legislative

3.5.1. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

Art. 3, cpv. 5 e 6. E' evidente che la regola rimane il concorso. Tuttavia, l'attuale tenore è troppo restrittivo: il concorso è talvolta, così ad esempio nei casi di evidenti promozioni, inutile e inopportuno. Viene d'altronde codificata una prassi già invalsa.

Art. 4, cpv. 5 a 8. Con l'organico del 1954, nelle classi dall'11.a alla 16.a venivano classificati i segretari aggiunti (11.a) e i commessi (16.a). L'innovazione è conseguenza della nuova classificazione di queste due funzioni.

Per ciò che concerne i requisiti, le singole categorie presentano sovente una problematica diversa. E' per tener conto di questa situazione e per permettere al Consiglio di Stato di potersi adattare velocemente a nuove condizioni sul mercato del lavoro, sia aumentando sia diminuendo i requisiti richiesti, che si propone il cpv. 6.

Il cpv. 7 si riferisce a quei casi in cui al pratica e l'esperienza acquisita dal candidato possono supplire ai requisiti domandati, ritenuto che il lavoro affidato al dipendente sia sostanzialmente analogo a quello in cui ha acquisito pratica ed esperienza.

Art. 6, cpv. 2. Il periodo massimo di prova, fissato con due anni, rimane invariato. Tuttavia, il secondo periodo di prova può ora essere inferiore a un anno.

Art. 7 e 8. La procedura nei casi di mancata conferma viene semplificata e fissata in termini chiari, non da ultimo a salvaguardia dei diritti di ricorso del dipendente.

3.5.2. Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

Art. 4, cpv. 1 e 2. Si tratta di un aggiornamento reso necessario dal nuovo organico.

Art. 6, cpv. 1 e 2. Il cpv. 1 viene abrogato in conseguenza della delega concessa al Consiglio di Stato di procedere alla classificazione delle funzioni.

Per motivi di tecnica legislativa il cpv. 2 viene aggiunto, invariato, all'art. 11 della presente legge.

Art. 7 bis. Si richiamano le considerazioni concernenti l'elasticità dell'organico. La determinazione delle percentuali tiene conto di necessità d'ordine gerarchico.

Art. 10. Considerata la molteplicità dei casi è opportuno un regolamento dettagliato e preciso. E' in consonanza con la delega al Consiglio di Stato di classificare le funzioni.

Art. 11, cpv. 3. Riprende, invariato, l'attuale cpv. 2 dell'art. 6.

Art. 13, cpv. 1, 2 e 4. L'indennità familiare annua ammonta attualmente, compreso il 6 % di indennità di carovita, a Fr. 667,80. Fissandone l'importo a Fr. 690,— (punti 112) si riconosce un aumento reale del 3,32 % rispetto alla situazione attuale.

Il diritto all'indennità nei casi di domanda tardiva viene determinato analogamente a quanto previsto dalla legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati.

Art. 14. Attualmente, ossia compreso il 6 % di indennità di carovita, l'indennità per i figli ammonta a Fr. 763,20. Fissandone l'importo a Fr. 840,— si riconosce un aumento reale del 10,06 % rispetto alla situazione attuale.

Art. 23, cpv. 2. La modifica è conseguenza di evidenti considerazioni d'ordine equitativo e sociale.

Art. 26, cpv. 3 e 4. Si vuol permettere a dipendenti dello Stato di assolvere, senza perdita di salario, corsi della protezione civile, la cui durata normale è di 5 giorni.

Art. 32. Viene abrogato e sostituito dall'art. 1 bis, quale logica conseguenza della delega di competenze al Consiglio di Stato.

3.6. Entrata in vigore

Il progetto di riclassificazione delle funzioni venne presentato dalle associazioni del personale nel novembre 1968. La Confederazione ha deciso di concedere l'adeguamento reale dei salari con effetto retroattivo a partire dal 1. luglio 1970.

Alla luce di queste considerazioni appare giustificata la richiesta di concedere una retroattività almeno parziale.

Per motivi d'ordine pratico e amministrativo è opportuno esaminare la questione della retroattività unitamente a quella del finanziamento a Cassa pensioni della riserva matematica necessaria per la copertura dell'aumento dei guadagni assicurati derivanti dalle modifiche qui proposte.

Il finanziamento necessario viene stabilito con il 100 % dell'aumento dei guadagni assicurati, soluzione questa che trova consenziente il perito della Cassa pensioni.

In linea di massima, un riparto su basi equivalenti fra Stato e dipendenti dell'onere necessario per la copertura dei guadagni assicurati è una soluzione equa. Orbene, poichè la quota di coordinamento non viene modificata, il 50 % dell'aumento del guadagno assicurato è pari all'importo di cui potrebbe beneficiare il dipendente se si dovesse concedere una retroattività di 6 mesi.

Di conseguenza, è auspicabile la seguente soluzione: l'entrata in vigore delle presenti modifiche è fissata con il 1. gennaio 1971 e lo Stato si assume — a titolo del tutto eccezionale e quale contropartita per la non concessione della retroattività — l'onere totale del finanziamento a Cassa pensioni dei nuovi guadagni assicurati. Trovano così soluzione i problemi d'ordine amministrativo connessi con la concessione di retroattività, senza

tuttavia con ciò ledere gli interessi dei dipendenti, che si vedono riconosciuta, anche se indirettamente, una retroattività parziale.

Riteniamo necessarie le seguenti precisazioni:

- L'importo versato dallo Stato alla Cassa pensioni quale finanziamento della riserva matematica necessaria non verrà accreditato sui conti individuali dei dipendenti, e pertanto non rientra nei contributi rimborsabili in caso di dimissioni;
- Per gli iscritti a Cassa risparmio (che conta circa 330 membri) non è dato l'obbligo della copertura del nuovo guadagno assicurato. Per evidenti motivi di equità lo Stato accrediterà ai singoli conti di Cassa risparmio un importo pari a 6 mesi di retroattività dell'adeguamento salariale conseguenza della rivalutazione e della riclassificazione;
- L'onere del finanziamento a Cassa pensioni degli adeguamenti salariali concessi ai docenti delle scuole elementari e alle maestre delle case dei bambini viene ripartito come segue: 1/4 a carico dello Stato; 1/4 a carico del Comune in ogni caso; il rimanente, in quanto analogo a una retribuzione, a carico del Comune, ritenuti tuttavia applicabili gli articoli 34 e 35 della legge stipendi;
- Ai dipendenti viene riconosciuta, anche se indirettamente, una retroattività; di ugual trattamento devono beneficiare, per evidenti ragioni di equità, i funzionari collocati a riposo nel secondo semestre del 1970. Le loro pensioni verranno quindi calcolate sulla base del nuovo organico, sia per quanto riguarda la riclassificazione, sia per rivalutazione. La pensione così calcolata decorre dal momento del pensionamento;
- Il finanziamento a Cassa pensioni dei nuovi guadagni assicurati per i funzionari collocati a riposo o entrati in servizio nel secondo semestre del 1970 verrà ripartito secondo precisi calcoli pro rata;
- Per i funzionari dimissionari o licenziati nel secondo semestre 1970 è esclusa ogni pretesa concernente retroattività di stipendio;
- Per la presunta concessione di retroattività non trova evidentemente applicazione il DL concernente l'indennità di carovita.

4. Ripercussioni finanziarie

Le innovazioni qui proposte incideranno in modo marcato sul bilancio cantonale.

L'onere annuo ricorrente a partire dal 1. gennaio 1971 ammonta a:

— aumento stipendi impiegati dovuto alla riclassificazione	Fr. 2.110.000,—
— aumento stipendi impiegati dovuto alla rivalutazione	Fr. 2.470.000,—
— aumento stipendi docenti cantonali, riclassificazione e rivalutazione	Fr. 1.870.000,—
— sussidio cantonale sugli aumenti degli stipendi dei docenti comunali	Fr. 1.470.000,—
— aumento dell'indennità famiglia e figli	Fr. 248.000,—
— maggior onere contributi AVS/AI/IPG e accessori	Fr. 220.000,—
— maggior onere per i premi a Cassa pensioni	Fr. 600.000,—
— maggior onere per i premi assicurazione infortuni	Fr. 35.000,—
	<u>Fr. 9.023.000,—</u>

Gli aumenti concessi ai docenti delle scuole elementari e alle maestre d'asilo comportano per i Comuni un onere complessivo, al netto di sussidi, di franchi 800.000,— annui.

Per il finanziamento della copertura dei nuovi guadagni assicurati lo Stato dovrà versare a Cassa pensioni:

— 100 % degli aumenti riconosciuti agli impiegati e ai docenti cantonali	Fr. 6.450.000,—
— quota parte degli aumenti riconosciuti ai docenti comunali	Fr. 850.000,—
	<u>Fr. 7.300.000,—</u>

5. Mozioni e interpellanze

Su argomenti qui trattati sono state presentate le seguenti mozioni e interpellanze:

Data	Proponente	Oggetto
a) 1. 2.65	on. Rossi-Bertoni e confirm.	classificazione dipendenti corpo gendarmeria
b) 18. 4.66	on. Wyler	— classificazione del personale operaio — delega di competenze al Consiglio di Stato circa la classificazione delle funzioni
c) 13.10.69	on. Cotti e confirm.	classificazione degli ufficiali dei registri e creazione di segretari capi servizio
d) 3.11.69	on. Galli e confirm.	— eleggibilità della donna in costanza di matrimonio — possibilità di carriera del personale femminile
e) 13. 4.70	on. Bottani	abrogazione art. 78 legge della scuola
f) 13. 4.70	on. Sganzini e confirm.	idem

Sulla scorta delle modifiche contemplate da questo progetto proponiamo di considerare le mozioni o interpellanze di cui sopra accolte e liquidate.

B. LEGGE SULLA CASSA PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEI DOCENTI DEL 9 LUGLIO 1963

1. Premesse

Con il messaggio del 21 gennaio 1969 ci si limitava a proporre, per ragioni d'urgenza, la modifica di alcune norme della legge Cassa pensioni, e segnatamente di quelle strettamente connesse con le rivalutate prestazioni dell'AVS e dell'AI.

Nel frattempo, le ulteriori rivendicazioni presentate dal F.U. dei dipendenti dello Stato e dei docenti e dalle associazioni dei pensionati sono state attentamente esaminate.

Con decreto esecutivo del 4 dicembre 1969 si assegnava ai pensionati dello Stato un'indennità di rincaro unica a conguaglio e si determinava l'indennità ricorrente per il 1970.

Il perito della Cassa pensioni, prof. dr. Walter Saxer, elaborava il bilancio tecnico assicurativo al 31 dicembre 1968, che si può riassumere come segue: la Cassa pensioni negli anni 1966/1967/1968 ha avuto uno sviluppo soddisfa-

cente e, supposto che il tasso delle indennità di rincaro si mantenga al livello di questi ultimi anni, dovrebbe evolversi favorevolmente anche in un prossimo futuro. Si richiama a questo proposito l'allegato 3 che riproduce il bilancio tecnico assicurativo al 31 dicembre 1968.

Le modifiche qui proposte, che evidentemente non risolvono tutti i problemi connessi con l'attuale impostazione data alla Cassa pensioni, non possono essere rinviate a un'epoca in cui si affronterà il suo riesame generale: un ritardo andrebbe esclusivamente a scapito degli assicurati e dei beneficiari di prestazioni.

2. Proposte del Consiglio di Stato

2.1. Posizione del personale femminile

L'accettazione del principio dell'eleggibilità della donna in costanza di matrimonio — richiamiamo a questo proposito le considerazioni al punto A. 3.3. — ha come logica conseguenza la modifica delle seguenti norme della legge Cassa pensioni:

Art. 6. L'inserimento della donna sposata nella struttura della Cassa pensioni pone problemi di non facile soluzione: pensiamo in modo particolare all'eventualità di una doppia rendita, le cui conseguenze sono attualmente invalutabili, sia per la mancanza d'esperienza in questo campo (confermata da un'inchiesta svolta presso altri Cantoni), sia per la fluidità e incertezza dei rapporti fra il primo e il secondo pilastro della previdenza sociale.

Di conseguenza, quale primo passo ed allineandoci alla soluzione adottata dalla maggior parte dei Cantoni, proponiamo l'iscrizione della donna sposata, in possesso di regolare nomina, all'assicurazione risparmio. E' evidente che, in applicazione dell'art. 4 della presente legge, l'iscrizione all'assicurazione risparmio è obbligatoria.

Quindi, l'impiegata iscritta a Cassa pensioni che contrae matrimonio e continua il rapporto d'impiego con lo Stato passa a Cassa risparmio, e i contributi da lei fin qui versati vengono trasferiti sul suo relativo conto personale.

In questi casi, il calcolo degli interessi, così come previsto dagli art. 51 e 52 della legge Cassa pensioni, ha inizio al momento del trasferimento a Cassa risparmio, e non con effetto retroattivo: durante gli anni di appartenenza a Cassa pensioni, infatti, il rischio assicurativo dell'impiegata era coperto. Per la medesima ragione i contributi versati dal datore di lavoro a Cassa pensioni non vengono trasferiti a Cassa risparmio.

Art. 7, cpv. 4. Evidentemente, nel caso del personale femminile sposato non possono trovare applicazione le norme di cui all'attuale art. 7, cpv. 2 e 3, della legge Cassa pensioni: esse regolano infatti il passaggio da Cassa risparmio a Cassa pensioni esclusivamente nei casi in cui l'iscrizione a Cassa risparmio è avvenuta per motivi di salute o per ragioni di età.

Al personale femminile sposato non è data la possibilità, nemmeno dopo 15 anni di appartenenza a Cassa risparmio, di chiedere l'ammissione a Cassa pensioni.

Per altro verso, nei casi di vedovanza o di divorzio vengono a cadere quei motivi che impongono l'iscrizione della donna

sposata a Cassa risparmio, per cui è equo prevederne il trasferimento a Cassa pensioni.

Art. 12. Attualmente, per il personale femminile che si sposa esiste l'obbligo legale di dimissionare. Quale contropartita, chi dimissiona per nozze riceve una parte dei contributi versati dal datore di lavoro alla Cassa pensioni.

L'abrogazione dell'una norma, e cioè quella dell'ineleggibilità della donna sposata, non può avere diversa conseguenza che l'abrogazione della seconda.

Art. 52 lett. a) Fra i beneficiari di prestazioni in caso di morte del membro iscritto all'assicurazione risparmio deve essere, per evidenti ragioni, incluso anche il marito.

2.2. Pensione vedovile (art. 43)

La pensione vedovile corrisponde attualmente al 30 % del guadagno assicurato dal defunto, cioè alla metà della pensione massima versata nei casi di pensionamento per vecchiaia o invalidità.

Tenuto conto dei costi fissi che un'economia domestica comporta, e segnatamente del canone d'affitto, che oggi rappresenta una parte ingente delle spese generali, con la scomparsa del marito il costo dell'economia domestica non diminuisce in ugual misura.

Con decisione entrata in vigore a partire dal 1. gennaio 1969 la Confederazione ha fissato l'importo della pensione vedovile al 37,5 % dello stipendio computabile.

A questo tasso, la pensione vedovile corrisponde ai cinque ottavi della pensione massima per vecchiaia o invalidità, relazione uguale a quella esistente fra la rendita AVS semplice e quella per coniugi.

Per questi motivi riteniamo equo e giustificato migliorare le prestazioni concesse alle vedove, fissandone l'importo al 37,5 % del guadagno computabile del defunto.

2.3. Pensioni d'invalidità (art. 30)

2.3.1. Scala delle percentuali

La pensione corrisposta in caso d'invalidità è espressa in percento del guadagno computabile, percento che aumenta con gli anni di assicurazione. Attualmente la pensione minima, alla quale ha diritto l'assicurato con 5 anni o meno di assicurazione, è del 25 % del guadagno assicurato.

Per evidenti ragioni economiche e sociali un adeguamento si impone: infatti, pur considerando le prestazioni del primo pilastro della previdenza sociale, l'AVS / AI, la somma di quest'ultima con le attuali prestazioni della Cassa pensioni è, di regola, notevolmente inferiore allo stipendio che l'assicurato percepiva prima dell'evento determinante l'invalidità.

L'adeguamento concesso alle vedove, inoltre, determina necessariamente un aumento dei minimi versati in caso d'invalidità; un miglior trattamento della vedova nei confronti del capofamiglia rimasto invalido non trova infatti giustificazione alcuna.

La sostanziale modifica della percentuale minima prevista — dal 25 % al 40 % del guadagno assicurato — influisce favorevolmente su tutte le percentuali della scala: a parità d'anni di assicurazione la nuova prevede infatti in ogni caso una percentuale superiore a quella attuale. Con una unica eccezione, che concerne il massimo, fissato al 60 % del guadagno computabile: una modifica di questo limite ap-

pare ingiustificata poichè contribuirebbe ad accrescere i casi di « iperassicurazione ».

L'allegato 4 riproduce un confronto fra la scala attuale e quella proposta.

2.3.2. *Pensione per figli d'invalidi*

La pensione prevista per gli orfani viene corrisposta anche ai figli di pensionati per invalidità. Tuttavia, eventuali rendite versate dall'AI vengono dedotte dalle prestazioni della Cassa pensioni. Di conseguenza, in buona parte dei casi quest'ultime — per ogni figlio 10 % dello stipendio computabile dell'invalido — risultano decurtate o soppresse, per cui l'efficacia dell'art. 47 § della legge Cassa pensioni è illusoria.

Per ovviare a questa incongruenza proponiamo di ridurre la rendita per ogni figlio d'invalido dal 10 % al 5 % del guadagno computabile, rinunciando nel contempo alla compensazione con le prestazioni erogate dall'AI. Il supplemento concesso per figli è limitato ad un massimo del 25 % del guadagno assicurato.

La rendita concessa ai figli d'invalidi viene pure corrisposta a quei figli di pensionati per limite d'età che avrebbero diritto a una pensione orfani a norma dell'art. 47.

L'innovazione qui proposta è vantaggiosa per tutti i pensionati la cui invalidità è riconosciuta dall'AI. Per i casi, rarissimi, di pensionati per invalidità non riconosciuta dall'AI, proponiamo di mantenere la soluzione attuale, cioè il versamento del 10 % del guadagno computabile per ogni figlio, ritenuto un massimo del 30 %.

2.4. *Rivalutazione reale delle pensioni*

2.4.1. *Considerazioni generali*

Il reddito nazionale espresso in valori reali, è in continuo aumento. Con riferimento alla sua ripartizione, la posizione in cui si trovano le persone attive da una parte e le persone inattive, fra cui i pensionati, dall'altra è differente.

Parallelamente alla crescita economica si è affermato il principio del minimo di esistenza sociale — venuto gradatamente a sostituirsi a quello esistenziale — che si evolve in consonanza con l'evoluzione del generale tenore di vita. Da qui uno dei motivi che sostanzialmente giustifica la rivalutazione reale delle pensioni: garantire cioè ai pensionati entrate almeno corrispondenti al minimo di esistenza sociale. E' evidente che, se si accettasse questa tesi, della rivalutazione potrebbero beneficiare unicamente pensioni che non superano un determinato importo.

La rivendicazione può tuttavia assumere carattere generale e chiedere parità di trattamento sia per i membri attivi, sia per quelli esclusi dal ciclo produttivo: si vuole cioè garantire ai pensionati lo stesso tenore di vita che potrebbero avere se ancora fossero inseriti nel processo di produzione.

Adottando una simile soluzione, le pensioni dovrebbero venir rivalutate con percentuali differenziate a seconda della data di pensionamento dell'avente diritto.

La pensione dinamica rappresenta una questione ampiamente dibattuta. Pur considerando gli aspetti positivi, riteniamo che presentemente la sua completa e illimitata accettazione sia assolutamente prematura: un giudizio ponderato non può infatti essere disgiunto da un esame approfondito delle interdipendenze che corrono fra i

singoli pilastri della previdenza sociale, in modo particolare fra AVS e casse di previdenza. Com'è noto, la conclusione di questi studi, intrapresi a livello federale, è prevista per il 1973.

Inoltre, anche i pensionati hanno potuto beneficiare, almeno parzialmente, dello sviluppo economico, grazie alle sostanziali rivalutazioni delle prestazioni erogate dall'AVS.

Tuttavia, considerata la validità, entro i limiti sopraccennati, della rivendicazione e alla luce della soddisfacente situazione patrimoniale della Cassa pensioni, riteniamo possibile ed equo concedere una rivalutazione reale delle pensioni.

L'adeguamento può essere realizzato sia rivalutando direttamente la pensione base o il guadagno computabile, sia applicando le nuove percentuali anche per il calcolo delle pensioni degli attuali beneficiari. Quest'ultima procedura è giustificata dall'opportunità, dettata da motivi d'ordine equitativo e amministrativo, di unificare le prestazioni concesse nell'ambito della medesima categoria. Essa trova applicazione nei casi delle pensioni vedovili e d'invalidità o vecchiaia inferiori al 60 % del guadagno computabile, mentre le pensioni calcolate secondo la percentuale massima vengono rivalutate seguendo il primo procedimento.

2.4.2. *Rendite vedovili*

Tutte le pensioni vedovili, cioè anche quelle erogate alle attuali beneficiarie, sono pari al 37,5 % del guadagno computabile del defunto. Ne deriva un aumento medio

— del 31 % delle pensioni base corrisposte a vedove;

— del 15 % delle pensioni vedovili attuali (pensione base + carovita).

2.4.3. *Pensioni per invalidità o vecchiaia inferiori al 60 %*

Tutte queste pensioni, e quindi anche quelle degli attuali beneficiari, sono calcolate applicando le percentuali previste dal nuovo testo dell'art. 30.

Ne deriva una rivalutazione media

— del 12 % delle pensioni base;

— dell'8,5 % delle pensioni effettive.

L'applicazione della nuova scala comporta per quei pensionati la cui rendita è determinata sulla base di percentuali prossime al massimo una rivalutazione esigua. A questo gruppo si intende garantire, quale minimo di adeguamento, la rivalutazione di cui beneficerebbe se fosse applicata la procedura di rivalutazione prevista per le pensioni calcolate al 60 % del guadagno computabile.

2.4.4. *Pensioni d'invalidità o vecchiaia al 60 % e altre pensioni*

La proposta che segue tiene conto di entrambi i principi informativi di una rivalutazione reale: il tasso di rivalutazione viene differenziato sia in conseguenza del periodo in cui è avvenuto il pensionamento (rendita dinamica) sia in conseguenza dell'importo della pensione effettiva (minimo sociale).

Per dar modo di valutare i tassi d'adeguamento riportiamo i seguenti termini di paragone:

— la media delle pensioni massime (60 %), carovita compreso, decise nei singoli periodi, si è sviluppata come segue:

	Fr.	aumento :		
fino al 1955	627			
1955 - 1962	690			
1962 - 1964	888	} 54 = 6,8 %	} 252 = 36,5 %	} 315 = 50,2 %
1964 - 1970	942			

— gli organici precedenti hanno avuto come conseguenza i seguenti aumenti reali medi :

organico 1962	+ 8 - 10 %
organico 1964	+ 7 - 8 %
organico 1969	+ 8,8 %

Queste cifre non considerano gli aumenti dovuti a riclassificazioni, che hanno pure riflessi sulle differenze fra le pensioni decise nei singoli periodi ;

— i salari reali medi per gli impiegati (media svizzera) si sono sviluppati come segue :

dal 1950 al 1969	del 48 %
dal 1955 al 1969	del 41 %
dal 1962 al 1969	del 21 %
dal 1964 al 1969	del 13 %.

Alla luce delle precedenti considerazioni concernenti la rendita dinamica non può sorprendere che i tassi di rivalutazione qui proposti si scostano dagli effettivi aumenti reali intervenuti. Riteniamo opportuno ribadire che si tratta di un primo passo — non solo sul piano cantonale, ma anche a livello federale — in attesa di chiarire i molteplici problemi connessi.

Si propone pertanto la seguente rivalutazione, ritenuto che i tassi d'adeguamento si riferiscono alla pensione base :

Nascita del diritto alla rendita	Pensione effettiva in Fr.	fino a 7000	7001 a 8400	8401 a 10800	10801
fino al 1.1.55		20,0	16,0	12,0	10,0
dal 2.1.55 al 1.7.62		14,0	11,2	8,4	7,0
dal 2.7.62 al 1.9.64		8,0	6,4	5,0	5,0
dal 2.9.64 al 1.1.69		5,0	5,0	5,0	5,0
dal 2.1.69 al 1.7.70		3,0	3,0	3,0	3,0

La rivalutazione dell'ultima categoria è giustificata non tanto dallo sviluppo dei salari reali, quanto dalla modifica della quota di coordinamento, decisa con atto legislativo del 4 febbraio 1969.

La rivalutazione media ammonta

- al 6,2 % delle pensioni base ;
- al 4,9 % delle pensioni effettive.

L'allegato 5 indica alcune ulteriori ripercussioni delle modifiche proposte sulla struttura delle pensioni.

2.5. Versamento della pensione per 3 mesi dopo la morte del pensionato

La limitazione attualmente prevista — solo la vedova di un pensionato per invalidità riceve per 3 mesi l'intera pensione alla quale il defunto aveva diritto — non trova più giustificazioni valide. Si ritiene pertanto equo

estendere il diritto a questa prestazione a tutti i superstiti che già per altro titolo verrebbero a beneficiare di altri tipi di rendita. Questo diritto viene esteso anche agli attuali beneficiari di prestazioni della Cassa pensioni.

2.6. Interesse sui depositi in c/c

L'evoluzione del costo del denaro giustifica un adeguamento del tasso d'interesse versato dallo Stato sul capitale della Cassa pensioni depositato in conto corrente presso la Cassa cantonale.

La ricerca del giusto tasso d'interesse deve tuttavia considerare anche altre prestazioni dello Stato, e in modo particolare l'assegnazione del carovita e la garanzia del reddito netto del 3,5 % sulla riserva matematica necessaria. Nel 1969, le pensioni erogate ammontavano a Fr. 6.475.000,—, mentre l'indennità di rincaro, che è a carico dello Stato, a Fr. 2.430.000,—, rappresentando così il 27,3 % dell'importo totale delle pensioni effettive. Questo onere corrisponde all'interesse dell'1,5 % calcolato sul patrimonio di 150 milioni.

In un'epoca di tassi più favorevoli, inoltre, assumendosi lo Stato a norma dell'art. 57 della legge Cassa pensioni la garanzia del reddito netto del 3,5 % sul deficit tecnico assicurativo, l'interesse effettivo pagato dallo Stato sul patrimonio a sua disposizione era superiore al tasso legale. Così, ad esempio, nel 1965 lo Stato versava alla Cassa pensioni Fr. 4.517.000,— d'interessi: siccome il patrimonio depositato in conto corrente era di 105 milioni circa, l'onere effettivo ammontava al 4,3 %.

Di conseguenza riteniamo giustificato fissare il tasso d'interesse con il 5 % ; esso verrà corrisposto solo sulla somma eccedente i Fr. 140.000.000,—, a partire dal 1. gennaio 1969.

Si rende pertanto necessaria la modifica di tutti gli articoli che regolano il calcolo d'interessi su contributi versati alla Cassa pensioni, e segnatamente : art. 11, cpv. 1 ; art. 15, cpv. 3 ; art. 51, cpv. 1 ; art. 52, cpv. 1 ; art. 56.

3. Ripercussioni finanziarie

3.1. Costo annuo della rivalutazione reale

L'applicazione delle nuove percentuali previste agli art. 30 e 43 anche per il calcolo delle pensioni degli attuali beneficiari e la rivalutazione reale concessa ai beneficiari di pensioni corrispondenti al 60 % del guadagno assicurato causano i seguenti costi annui (calcolo eseguito in base alla struttura dei pensionati al 31 agosto 1970) :

— art. 75, cpv. 1, lett. b) : pensioni di vecchiaia o invalidità inferiori al 60 % (236 casi)	Fr. 185.000,—
— art. 75, cpv. 1, lett. c) : pensioni vedovili (362 casi)	Fr. 325.000,—
— art. 75, cpv. 2 : pensioni di vecchiaia o invalidità (519 casi) al 60 % o altre pensioni (64 casi)	Fr. 250.000,—
Totale	Fr. 760.000,—

Trattandosi di una rivalutazione delle pensioni, con nessun riferimento al carovita, quest'onere è a carico della Cassa pensioni.

Accertato che le pensioni base annue ammontano a Fr. 6.530.000,— e le pensioni effettive a Fr. 8.850.000,—, gli adeguamenti reali proposti corrispondono, in valori medi, all'11,6 % delle prime, rispettivamente all'8,6 % delle seconde.

3.2. *Aumento del capitale di copertura*

Le innovazioni qui proposte hanno le seguenti conseguenze sul capitale di copertura :

— pensioni d'invalidità o vecchiaia inferiori al 60 %	Fr. 3,7 milioni
— pensioni vedovili	Fr. 14,6 milioni
— pensioni d'invalidità o vecchiaia al 60 %	Fr. 1,5 milioni
Totale	Fr. 19,8 milioni

In base al bilancio tecnico assicurativo al 31 dicembre 1968, la Cassa registra un'eccedenza, considerati i guadagni assicurati al 31 dicembre 1968, di 4,2 milioni. Considerato l'onere di cui sopra la Cassa si presenterà pertanto con un deficit tecnico-assicurativo di circa 15 milioni.

Per altro verso, non possiamo dimenticare le favorevoli conseguenze dell'aumento del tasso d'interesse: il perito ha calcolato che il maggior capitale di copertura derivante dalle migliorie apportate alle prestazioni potrebbe venir ammortizzato, grazie appunto al nuovo tasso d'interesse, fra una ventina d'anni circa.

4. *Parere del perito*

Le singole proposte di modifica sono state naturalmente sottoposte per esame al perito della Cassa pensioni. Il Dr. Saxer ritiene la realizzazione di questi postulati da un punto di vista finanziario-assicurativo possibile. Tuttavia, pone in discussione la domanda a sapere se il miglioramento delle pensioni vedovili non potrebbe venir limitato al 35 % del guadagno computabile. Per le ragioni esposte al punto B.2.2. riteniamo però di poter dissentire dal pur ponderato parere del perito.

C. **LEGGE CHE ASSEGNA UN'INDENNITA' DI RINCARO AI DIPENDENTI E AI PENSIONATI DELLO STATO PER IL PERIODO 1968-1971 DEL 25 NOVEMBRE 1968**1. *Indennità di rincarò minima per i pensionati*

L'art. 15 della presente legge, approvata da questo Gran Consiglio in data 25 novembre 1968, prevede che l'indennità di rincarò minima corrisposta ai beneficiari di prestazioni della Cassa pensioni è calcolata sulle seguenti prestazioni minime :

- Fr. 6.000,— per i pensionati, per invalidità e vecchiaia ;
- Fr. 3.600,— per le vedove ;
- Fr. 1.200,— per gli orfani ;
- Fr. 2.400,— per gli orfani di padre e di madre e per i parenti bisognosi.

Per determinare questi importi si era proceduto nel senso di considerare le prestazioni della Cassa pensioni calcolate sul guadagno assicurato di un dipendente iscritto in 18.a classe d'organico con il massimo di stipendio. L'accettazione di alcune norme qui proposte al vostro esame, e segnatamente la rivalutazione reale degli stipendi e la modifica dell'art. 43, cpv. 1 della legge Cassa pensioni, rendono ora necessario l'adeguamento della base di calcolo dell'indennità minima di rincarò.

Abbondanzialmente, occorre osservare che il conglobamento nella pensione dell'attuale carovita causa un aumento dell'importo considerato per il calcolo

dell'indennità di carovita. Orbene, se il tenore dell'art. 15 non venisse modificato, un non indifferente gruppo di pensionati non beneficerebbe più della rivalutazione automatica connessa con il computo dell'indennità minima di rincarò, ciò che potrebbe annullare i vantaggi pecuniari derivanti dall'assegnazione di un carovita sul carovita.

Considerato valido il paragone con lo stipendio massimo della 18.a classe, risultano i seguenti importi :

18.a classe massimo	Fr. 15.400,—
guadagno assicurato	Fr. 11.800,—
pensione vecchiaia o invalidità 60 %	Fr. 7.080,—
pensione vedovile 37,5 %	Fr. 4.425,—

Proponiamo pertanto che l'indennità di rincarò, corrisposta ai beneficiari di prestazioni della Cassa pensioni, venga computata sui seguenti importi minimi :

- Fr. 7.000,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia
- Fr. 4.400,— per le vedove
- Fr. 1.400,— per gli orfani
- Fr. 2.800,— per gli orfani di padre e di madre e per i parenti bisognosi.

2. *Conglobamento del carovita finora concesso*

L'art. 6 del DE concernente l'assegnazione di una indennità di rincarò unica a conguaglio per il 1969 e di una indennità di rincarò ricorrente per il 1970 ai dipendenti e ai pensionati dello Stato e ai Consiglieri di Stato del 4 dicembre 1969 stabiliva la seguente indennità di rincarò per i pensionati :

- 22,5 % per i pensionati collocati a riposo sino al 31 dicembre 1963 ;
- 17,5 % per i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1964 e il 31 dicembre 1964 ;
- 13 % per i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1965 e il 31 dicembre 1965 ;
- 10 % per i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1966 e il 31 dicembre 1966 ;
- 5 % per i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967 ;
- 3 % per i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1968 e il 31 dicembre 1968.

Prossimamente si dovrà fissare l'indennità di rincarò a conguaglio per il 1970, che sarà con tutta probabilità del 3 %.

Questa percentuale andrà evidentemente ad aggiungersi alle cifre delle singole categorie qui sopra esposte ; inoltre, i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1969 e il 31 dicembre 1969 formeranno una nuova categoria, avendo essi diritto al 3 % di carovita.

A fine 1970 esisteranno dunque, per ciò che concerne il carovita, 7 categorie di pensionati.

L'indennità di rincarò concessa ai dipendenti dello Stato viene conglobata ad intervalli più brevi, e segnatamente ad ogni nuova scala stipendi.

Di conseguenza, per ragioni equitative ed amministrative, riteniamo opportuno conglobare nella pensione base le indennità di rincarò versate prima del 1. gennaio 1971.

3. *Stipendio computabile ai fini del computo dell'indennità di rincarò*

Sui supplementi di stipendio versati a norma dell'art. 4 legge stipendi si calcola attualmente l'indennità di rincarò, così come è espressamente previsto

dagli art. 8, cpv. 1 e 12, cpv. 1, della legge concernente l'assegnazione di un carovita.

La proposta modifica dell'art. 4 L.S., secondo la quale i supplementi non sono soggetti a indennità di rincarato, ha come logica conseguenza la correzione dei citati art. 8, cpv. 1 e 12, cpv. 1.

D. DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA PREVIDENZA A FAVORE DEI MAGISTRATI DEL 9 LUGLIO 1963

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963, le prestazioni ai magistrati collocati a riposo erano regolate dalla legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. I pensionamenti anteriori al 1. gennaio 1963 soggiacciono ancor oggi alle disposizioni della legge sulla Cassa pensioni e le relative prestazioni sono a carico di quest'ultima.

Con il decreto legislativo del 9 luglio 1963 la previdenza a favore dei magistrati veniva disgiunta da quella a favore dei dipendenti; le relative prestazioni erano poste a carico dello Stato.

A parte poche, sostanziali particolarità, giustificate peraltro da oggettive considerazioni, le due istituzioni di previdenza sono rette dai medesimi principi. A norma dell'art. 18, per casi non previsti dal decreto sono applicabili le disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti.

Le innovazioni che seguono sono dunque la logica e necessaria conseguenza delle modifiche apportate alla legge sulla Cassa pensioni:

Art. 10, cpv. 2 La pensione della vedova di un magistrato è pari al 37,5 % dell'onorario del marito.

Art. 12, cpv. 5 Il diritto alla pensione per figli minorenni o incapaci al lavoro e in condizioni finanziarie disagiate viene esteso a tutti i pensionati, in analogia alle norme di cui all'art. 30, cpv. 3 e 4, della legge Cassa pensioni.
Eventuali rendite AI non saranno più dedotte.

Art. 17, cpv. 1 e 2 Le pensioni degli attuali beneficiari saranno ricalcolate, applicando le nuove norme di cui agli art. 10, cpv. 2, e 12, cpv. 5.
Per chiare ragioni di equità, anche le pensioni versate ai magistrati collocati a riposo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1963 devono venir rivalutate. Nei casi di pensione inferiore al massimo, tuttavia, non può essere applicata una nuova scala, per cui le pensioni erogate ai magistrati non più in servizio e agli orfani beneficiano di un adeguamento secondo le norme previste all'art. 75, cpv. 2, della legge Cassa pensioni.

E. LEGGE SULLA POLIZIA CANTONALE DEL 22 GENNAIO 1963 e DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LO STIPENDIO DEI DOCENTI ISCRITTI NELLE CLASSI IV, IVb DELLA PIANTE ORGANICA DEL 21 FEBBRAIO 1968

Le modifiche qui sopra proposte, e segnatamente la nuova classificazione della polizia cantonale, la separazione della pianta e classificazione dei docenti e le mutazioni formali e materiali della scala stipendi, rendono necessario l'aggiornamento puramente redazionale di questi testi legislativi.

F. CONCLUSIONI

Le modifiche che sottoponiamo al vostro cortese esame dimostrano chiaramente che il Consiglio di Stato è aperto a giustificate richieste del personale.

Possiamo affermare che nell'ambito della revisione generale dell'organico ci siamo lasciati guidare dalla ricerca di un giusto equilibrio fra le singole funzioni e dal proposito di garantire ai dipendenti dello Stato un trattamento basato su progredite concezioni sociali. Se la questione dei costi non è stata determinante per la classificazione di una determinata funzione nell'una o nell'altra classe o per l'accettazione o meno di rivendicazioni, non possiamo esimerci, a conti fatti, dall'esprimere la nostra viva preoccupazione per il sostanziale aumento di spesa che in via ricorrente graverà sui conti dello Stato.

La concessione di un trattamento sociale e pecuniario competitivo va tuttavia esaminata anche nel contesto della riforma amministrativa: ai dipendenti si deve e, a simili condizioni, si può chiedere il massimo di diligenza, capacità di adeguamento e buona volontà nell'esercizio delle funzioni loro affidate. Infine rileviamo come le varie riforme proposte, oggetto tutte di laboriose trattative con il Fronte Unico e con l'associazione dei pensionati, incontrino l'adesione e l'approvazione di queste organizzazioni.

Vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro massimo ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata e completata come segue:

Art. 2, cpv. 3 e 4

³ e ⁴ . . . abrogati.Norme per
l'assunzione

Art. 3, cpv. 5 e 6

⁵ Eccezionalmente, l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso. **Concorso**

⁶ . . . abrogato.

Art. 4, cpv. 5, 6, 7 e 8

⁵ In quanto la presente legge non subordina l'assunzione al conseguimento di un titolo specifico, valgono i seguenti requisiti minimi: **Nomina :
in genere**

- a) per le classi fino all'8.a, un certificato di maturità o titolo equipollente;
- b) per le classi dalla 9.a alla 15.a un certificato di fine tirocinio o proscioglimento da una scuola a carattere professionale o pratica;
- c) . . . abrogata.

⁶ Per determinate categorie e funzioni il Consiglio di Stato potrà, se le circostanze lo richiedono, modificare i requisiti minimi di cui sopra o stabilire requisiti minimi non previsti dal presente articolo.

⁷ Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, al titolo o alla qualifica prescritti da questo articolo.

⁸ Riprende, invariato, l'attuale cpv. 7.

Art. 6, cpv. 2

² Nei casi dubbi essa ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di due anni. **Periodo di prova**

Art. 7, cpv. 1

Durata in carica :
a) impiegati 1 La durata in carica degli impiegati è di quattro anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato. La riconferma è presunta se entro il 31 marzo di detto anno l'autorità di nomina non comunica al funzionario, precisandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 8, cpv. 1

b) docenti 1 La durata in carica dei docenti di nomina cantonale è di sei anni i termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 31 agosto dell'anno di scadenza generale. L'eventuale riconferma è presunta se entro il 31 maggio di detto anno l'autorità di nomina non comunica al docente, precisandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 32, cpv. 3 e 4

Congedi senza stipendio 3 Il personale femminile può beneficiare in caso di parto di un congedo senza stipendio per un massimo di 6 mesi.
 4 Sull'arco di 360 giorni il personale femminile con figli può beneficiare di un congedo senza stipendio massimo di 20 giorni per gravi motivi di famiglia.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

(del)

Il Gran Consiglio
 della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

decreta:

I. MODIFICAZIONI DELLA LEGGE SUGLI STIPENDI

Art. 1. — La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata e completata come segue:

Art. 1 bis

La pianta e la classificazione degli impiegati e dei docenti sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo. Le modifiche intervenute durante l'anno saranno portate a conoscenza del Gran Consiglio con la presentazione del conto consuntivo.

Pianta e
 classificazione
 dei dipendenti

Art. 3, cpv. 1 e 2

1 Gli stipendi degli impiegati sono stabiliti come segue:

Classi speciale	Minimo	Massimo	
		fino a	
1.	30.700,—	7.000,—	37.700,—
1. b	29.100,—	7.000,—	36.100,—
2.	27.400,—	7.000,—	34.400,—
3.	25.800,—	6.600,—	32.400,—
4.	24.500,—	6.200,—	30.700,—
4. b	23.600,—	6.100,—	29.700,—
5.	22.800,—	6.200,—	29.000,—
6.	21.600,—	5.700,—	27.300,—
7.	20.700,—	5.400,—	26.100,—
8.	19.300,—	5.300,—	24.600,—
9.	18.600,—	4.800,—	23.400,—
10.	17.800,—	4.500,—	22.300,—
11.	17.100,—	4.100,—	21.200,—
12.	16.500,—	3.800,—	20.300,—
13.	15.800,—	3.500,—	19.300,—
14.	15.200,—	3.200,—	18.400,—
15.	14.800,—	2.700,—	17.500,—
16.	14.400,—	2.400,—	16.800,—
17.	13.900,—	2.200,—	16.100,—
18.	13.500,—	1.900,—	15.400,—
19.	13.300,—	1.600,—	14.900,—

Stipendi degli
 impiegati

2 . . . abrogato.

Art. 3 bis, cv. 1 e 2

Stipendi dei docenti

1 Gli stipendi dei docenti e docenti-funzionari sono stabiliti come segue:

Classi speciale	Minimo	Massimo
	fino al 30 % oltre il massimo della prima (ovvero fino a 49.000,—)	
1.	30.700,—	37.700,—
2.	29.100,—	36.100,—
3.	24.500,—	30.700,—
4.	23.600,—	29.700,—
5.	22.500,—	28.700,—
6.	19.900,—	25.500,—
7.	17.600,—	22.100,—
8.	17.100,—	21.200,—

2 I docenti delle classi 3. e 4. percepiscono un supplemento fisso, non soggetto a indennità di rincaro:

- a) di fr. 2.500,— se in possesso di titoli di studio accademici;
b) di fr. 1.000,— se in possesso di titoli di studio intermedi.

Per la determinazione di titoli fa stato il decreto legislativo sui titoli di studio del 21 febbraio 1968.

Art. 4, cpv. 1 e 2

Supplementi di stipendio

1 I seguenti impiegati e docenti hanno diritto ad un supplemento annuo di stipendio non soggetto a indennità di rincaro:

- fr. 2.100,— direttori dei ginnasi e vice-direttori SSS;
fr. 2.000,— vice-direttori ginnasi, vice-direttore SAM, direttori corsi apprendisti, avviamento e scuole maggiori con più di 200 allievi;
fr. 1.000,— direttori corsi apprendisti, avviamento e scuole maggiori con meno di 200 allievi, maestri scuole elementari con gradazione superiore, maestre case dei bambini con I. elementare;
fr. 1.000,— sergente, caporali, appuntati e militi della polizia che prestano servizio nella sezione di polizia della circolazione stradale, per il periodo che vi rimangono;
fr. 500,— maestre di case dei bambini alle quali è affidata la direzione, a' sensi dell'art. 44 del regolamento relativo.

2 I predetti supplementi non sono cumulabili.

Art. 6, cpv. 1 e 2

Compensi e supplenze

1 e 2 ... abrogati.

Art. 7 bis, cpv. 1 a 4

Aumenti straordinari dei limiti di stipendio

1 Per gli impiegati iscritti nelle classi dalla 1.a alla 4.a lo stipendio può raggiungere a giudizio del Consiglio di Stato il 30 % oltre il massimo della classe.

2 Per i docenti-funzionari iscritti nella pianta dei docenti nelle classi dalla 1.a alla 3.a lo stipendio può raggiungere a giudizio del Consiglio di Stato il 20 % oltre il massimo della classe.

3 e 4 Riprendono, invariati, gli attuali cpv. 2 e 3.

Art. 7 ter, cpv. 1 e 2

1 In casi eccezionali ed allo scopo di assicurarsi la collaborazione di persone di capacità eminenti, di conservarle al servizio dello Stato o di compensare i loro meriti l'autorità di nomina può stipulare contratti speciali non vincolati ai massimi di stipendio previsti dalla presente legge.

Contratto speciale o particolare

2 Per i casi di impiego parziale o per tempo determinato o che presentano speciali caratteristiche il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare contratti particolari, fermi restando i limiti di stipendio della relativa scala.

Art. 10, cpv. 1 e 2

1 Il Consiglio di Stato elabora le norme di promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi alternative di stipendio.

Promozione nei casi di funzioni alternative

2 ... abrogato.

Art. 11, cpv. 3

3 Per i docenti, gli stipendi dei supplenti non possono essere inferiori agli stipendi minimi dei suppliti.

c) nei casi di supplenza di docenti

Art. 13, cpv. 1, 2 e 4

1 Il dipendente ammogliato ha diritto ad una indennità familiare annua di fr. 690,—.

Indennità familiare

2 Hanno pure diritto all'indennità familiare:

- a) il coniuge superstite, il coniuge divorziato o separato e la nubile, aventi a carico figli che hanno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della presente legge.
La donna divorziata, separata o la nubile non ha diritto all'indennità, ancorchè abbia figli a carico, se riceve alimenti dall'ex marito, dal coniuge separato o da terzi.
b) e c) invariate.
4 In caso di domanda tardiva il diritto all'indennità è riconosciuto soltanto per i sei mesi che precedono la domanda.

Art. 14, cpv. 1 a 5

1 Il dipendente ha diritto a una indennità annua di fr. 840,—:

Indennità per i figli

- a) per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni;
b) per i figli di età superiore ai 18 anni riconosciuti permanentemente invalidi;
c) per i figli all'apprendistato o agli studi sino alla fine dell'apprendistato o degli studi, ma al più tardi sino al compimento dei 25 anni.
2 Riprende, invariato, l'attuale cpv. 3.
3 Riprende, invariato, l'attuale cpv. 4.
4 In caso di domanda tardiva il diritto all'indennità è riconosciuto soltanto per i sei mesi che precedono la domanda.
5 ... invariato.

Art. 14 bis

Per il personale femminile il diritto all'indennità per i figli è riconosciuto esclusivamente:

Indennità per figli al personale femminile

- a) alla madre vedova;
 b) alla madre nubile, divorziata o separata, se il padre non provvede in modo regolare e preponderante al mantenimento dei figli.

Art. 23, cpv. 2

- A) Assenza per malattia o infortunio
 1. Diritto allo stipendio
- ² In caso di assenza per infortunio professionale o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni.

Art. 23 bis, cpv. 1, 2 e 3

Assenza per gravidanza e parto

¹ In caso di assenza per gravidanza e parto il personale femminile percepisce l'intero stipendio per 10 settimane, di cui almeno 4 prima e 4 dopo il parto, a condizione che sia al servizio dello Stato da almeno 1 anno.

² Se l'impiegata non riprende il lavoro per almeno 6 mesi il diritto allo stipendio intero è limitato a 6 settimane.

³ L'assenza per gravidanza e parto è in ogni caso computata agli effetti del calcolo del periodo di malattia secondo l'art. 23 LS.

Art. 26, cpv. 3 e 4

B) Assenza per servizio militare
 1. Diritto allo stipendio

³ Durante le assenze per servizio della protezione civile, gli impiegati dello Stato e i docenti hanno diritto allo stipendio intero, ritenuta un'assenza massima di 5 giorni.

Il Consiglio di Stato decide nei casi di assenza oltre i 5 giorni.

⁴ Riprende, invariato, l'attuale cpv. 3.

Art. 32

Classificazione delle funzioni

... abrogato e non più sostituito.

II. NORMA TRANSITORIA

Art. 2. — ¹ Il datore di lavoro assume l'onere totale, fissato con il 100 %, del finanziamento a Cassa pensioni degli aumenti di guadagni assicurati determinati dall'entrata in vigore delle modifiche precedenti. Il versamento avverrà globalmente, senza accreditamento sui singoli conti degli assicurati.

² Il datore di lavoro accredita sui singoli conti degli iscritti a Cassa risparmio un importo pari al 50 % dell'aumento di stipendio intervenuto.

³ Le pensioni di funzionari collocati a riposo nel periodo 2 luglio/31 dicembre 1970 sono calcolate sul guadagno assicurato determinato dalla nuova scala stipendi e dalla nuova classificazione.

⁴ I funzionari dimissionari o licenziati nel secondo semestre del 1970 non hanno diritto ad alcuna retroattività.

⁵ La percentuale d'aumento straordinario di stipendio attualmente concessa a norma dell'art. 7 bis LS decade con l'entrata in vigore della nuova scala stipendi, ritenuto che l'importo complessivo dello stipendio sin qui acquisito non deve subire decurtazioni.

III. ENTRATA IN VIGORE

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

Disegno di

LEGGE

che abroga l'art. 78 della legge sulla scuola del 29 maggio 1958

(del)

Il Gran Consiglio
 della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 78 della legge della scuola del 29 maggio 1958 è abrogato e non più sostituito.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 10 gennaio 1971.

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge sulla Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963 viene modificata e completata come segue:

Art. 6

Membri della
assicurazione
risparmio

Vengono iscritti all'assicurazione risparmio:

- a), b), c), . . . invariati;
d) il personale femminile sposato.

Art. 7, cpv. 4 a 6

Passaggio alla
Cassa pensioni

⁴ La donna sposata, iscritta all'assicurazione risparmio in base all'art. 6, lett. d), passa automaticamente alla Cassa pensioni in caso di morte del marito o di scioglimento del matrimonio per divorzio.

⁵ e ⁶ . . . Riprendono, invariati, gli attuali cpv. 4 e 5.

Art. 11, cpv. 1

Uscita dalla Cassa
per mancata
conferma o
soppressione
dell'impiego

¹ L'assicurato che esce dalla cassa, per mancata conferma, senza sua colpa, o per soppressione dell'impiego riceve, se non si vale del diritto di attesa sancito dall'art. 8, il totale dei contributi e delle tasse versate da lui e dal datore di lavoro con l'interesse semplice del 3 ½ % sulla somma maturata fino al 31.12.1968 e del 5 % sugli importi accreditati a partire dall'1.1.1969, esclusi i contributi di cui all'art. 20, cpv. 1, lett. b) e c) e cpv. 3 lett. b) e c).

Art. 12

Uscita dalla Cassa
per matrimonio

. . . abrogato.

Art. 15, cpv. 3

Riduzione
dello stipendio

³ All'assicurato che si pronuncia per lo stipendio ridotto vengono rimborsati i contributi personali ordinari e straordinari da lui versati per la differenza di stipendio con interesse semplice del 3 ½ % sulla somma maturata fino al 31.12.1968 e del 5 % sugli importi maturati a partire dall'1.1.1969.

Art. 30, cpv. 1 a 4 e §

Pensione di
invalidità

¹ L'assicurato che, per causa di malattia o di infortunio, diventa totalmente o permanentemente invalido a prestare il suo

servizio ha diritto a una pensione corrispondente a una percentuale dello stipendio annuo computabile, in base alla seguente tabella:

	Numero degli anni compiuti di assicurazione	Percentuale da versare come pensione
sino a	10	40
	11	41
	12	42
	13	43
	14	44
	15	45
	16	46
	17	47
	18	48
	19	49
	20	50
	21	51
	22	52
	23	53
	24	54
	25	55
	26	56
	27	57
	28	58
	29	59
	30	60

² Sono computabili gli anni di assicurazione effettivi, ritenuto che le frazioni superiori a 6 mesi valgono un anno intero.

³ La percentuale da versare come pensione d'invalidità o vecchiaia viene aumentata del 5 % del guadagno assicurato per ciascun figlio che, in caso di morte dell'assicurato, avrebbe diritto ad una pensione d'orfano conformemente all'art. 47, ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 25 %.

⁴ Nei casi in cui l'invalidità non è riconosciuta dall'AI, la pensione figli è del 10 % del guadagno assicurato per ogni figlio, ritenuto tuttavia un massimo del 30 %.

Art. 43, cpv. 1 e 2

¹ La pensione vedovile corrisponde al 37,5 % dello stipendio computabile. Pensione vedovile

² Alla morte di un pensionato la vedova, eventuali orfani di padre e di madre o parenti bisognosi ricevono durante tre mesi l'intera pensione alla quale egli aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione. Per la determinazione del diritto degli orfani e dei parenti bisognosi valgono le disposizioni dell'art. 47, cpv. 6 e 7, rispettivamente dell'art. 49.

Art. 47, §

§ . . . abrogato.

Pensione
degli orfani

Art. 51, cpv. 1

¹ La cassa versa l'importo totale dei contributi del datore di lavoro e dell'assicurato con l'interesse composto del 3 ½ % sulla somma maturata fino al 31.12.1968 e del 5 % sull'importo

Prestazioni:
per invalidità
e vecchiaia

accreditato a partire dall'1.1.1969, escluso l'ammontare del contributo mensile fisso, all'impiegato divenuto invalido o che viene collocato a riposo in base all'art. 40, cpv. 1 e 2.

Art. 52, cpv. 1

Prestazioni in caso di morte

1 In caso di morte di un membro dell'assicurazione risparmio la cassa versa:

- al coniuge superstite e ai figli minorenni l'importo totale dei contributi calcolato come all'art. 51, cpv. 1;
- in mancanza di essi, ai parenti bisognosi indicati all'art. 49 l'importo dei contributi dell'assicurato con l'interesse composto calcolato come all'art. 51, cpv. 1. Il riparto fra gli aventi diritto viene effettuato dalla commissione amministrativa;
- in mancanza anche di parenti bisognosi agli eredi legittimi dell'assicurato, i contributi versati dall'assicurato con l'interesse semplice del 3 ½ % sui contributi maturati sino al 31.12.1968 e del 5 % su quelli maturati a contare dal 1.1.1969.

Art. 53

In caso di uscita dalla Cassa

L'assicurato che esce dalla Cassa riceve, a seconda dei casi, le prestazioni stabilite dagli art. 9, 10 e 11.

Art. 56

Interessi

Sui depositi in conto corrente presso la Cassa cantonale lo Stato corrisponde un interesse annuo del 3 ½ % fino a concorrenza della cifra di 140.000.000,— e del 5 % sull'eccedenza.

Art. 75

Pensionamenti anteriori

1 I pensionamenti anteriori all'entrata in vigore della presente legge soggiacciono alle norme della legge in base alle quali sono stati pronunciati, salvo che, a favore del beneficiario:

- per l'applicazione dell'art. 31;
- per l'applicazione dell'art. 30, ritenuto tuttavia che la rivalutazione non potrà essere inferiore a quella stabilita per la rispettiva categoria dal capoverso seguente;
- per l'applicazione dell'art. 43, cpv. 1 e 2.

2 Le rendite per vecchiaia o invalidità pari al 60 % del guadagno assicurato e le rendite concesse a orfani e parenti bisognosi decise fino al 1.7.1970 vengono rivalutate, ritenuto che le percentuali di rivalutazione si riferiscono alla pensione base, come segue:

Nascita del diritto alla rendita	Pensione effettiva in fr.	fino a 7.000	7.001 a 8.400	8.401 a 10.801	10.801
fino al 1.1.55		20,0	16,0	12,0	10,0
dal 2.1.55 al 1.7.62		14,0	11,2	8,4	7,0
dal 2.7.62 al 1.9.64		8,0	6,4	5,0	5,0
dal 2.9.64 al 1.1.69		5,0	5,0	5,0	5,0
dal 2.1.69 al 1.7.70		3,0	3,0	3,0	3,0

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica alcune norme del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 è modificato e completato come segue:

Art. 10, cpv. 2

2 La pensione della vedova di un magistrato è pari al 37,5 % dell'onorario del marito. **Pensione vedovile**

Art. 12, cpv. 5 e 6

5 La percentuale da versare come pensione d'invalidità o vecchiaia o per mancata conferma viene aumentata del 5 % dell'onorario per ogni figlio che avrebbe diritto alla pensione d'orfano conformemente al presente articolo, ritenuto tuttavia un supplemento massimo per tutti i figli del 25 %. **Pensione per orfani**

6 Nei casi in cui l'invalidità non è riconosciuta dall'AI la pensione figli è del 10 % dell'onorario per ogni figlio, ritenuto un massimo del 30 %.

Art. 17, cpv. 1 e 2

1 I pensionamenti anteriori all'entrata in vigore del presente decreto soggiacciono alle norme in base alla quale sono stati pronunciati, salvo che, a favore del beneficiario, per l'applicazione dell'art. 10, cpv. 2 e dell'art. 12, cpv. 5 e 6. **Pensionamenti anteriori**

2 Le pensioni per invalidità, vecchiaia o per mancata conferma e quelle agli orfani decise fino al 1.7.1968 vengono rivalutate conformemente all'art. 75, cpv. 2, della legge Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1971.

Disegno di

LEGGE

che modifica alcune norme della legge che assegna un'indennità di rincarò ai dipendenti e ai pensionati dello Stato per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La legge che assegna un'indennità di rincarò ai dipendenti e ai pensionati dello Stato per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968 viene modificata e completata come segue:

Indennità
ricorrente :
1. Consiglieri
di Stato,
magistrati,
impiegati
e docenti

Art. 8, cpv. 1

¹ L'indennità ricorrente è computata sullo stipendio mensile, le indennità di famiglia e per i figli corrisposti il mese di gennaio dell'anno in corso.

Art. 9, cpv. 1

2. Pensionati

¹ L'indennità ricorrente è computata sulla pensione di diritto, escluso il supplemento fisso previsto dalla legge sulla Cassa pensioni e compresa l'eventuale indennità di rincarò versata prima del 1. gennaio 1971.

Art. 12, cpv. 1

Indennità a
conguaglio

¹ L'indennità a conguaglio è computata sullo stipendio, le indennità di famiglia e per figli versati il mese di novembre.

Art. 15

Pensionati

Per tutti i beneficiari di una prestazione della Cassa pensioni l'indennità minima è calcolata sulle seguenti prestazioni minime di Cassa pensione:

- a) fr. 7.000,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia;
- b) fr. 4.400,— per le vedove;
- c) fr. 1.400,— per gli orfani;
- d) fr. 2.400,— per gli orfani di padre e di madre e per i parenti bisognosi.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1971.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica quello del 21 febbraio 1968
concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV, IVb
della pianta organica

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV, IVb della pianta organica è modificato come segue:

Titolo

Decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi 3.a e 4.a della pianta organica.

Art. 1

Per i titoli di studio accademici che, secondo la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e sue successive modifiche, danno diritto a un supplemento fisso si intendono, in ordine decrescente di valore;

Titoli di studio
accademici

- a) ... invariato;
- b) ... invariato.

Art. 2

Per titoli di studio intermedi che, secondo la legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954 e sue successive modifiche, danno diritto a un supplemento fisso si intendono, in ordine decrescente di valore:

Titoli di studio
intermedi

Mittellehrerdiplom, diploma di interprete, diploma conservatori svizzeri, diploma società svizzera pedagogia musicale, diploma di conservatori italiani, diploma di traduttore, Sekundarlehrer, diploma di studi pedagogici (I.S.E.), II. V. Diplom S.P.F., Fachpatent, diploma della scuola Belle Arti, Sportlehrer diplom 2, diploma d'accademie d'arte (senza iter completo), diploma conservatori italiani (senza iter completo), diploma svizzero di concertista (senza iter completo), licenza corso pedagogico, Sportlehrerdiplom I, diploma di tecum, diploma conservatori svizzeri (senza iter completo), diploma società svizzera pedagogia musicale (senza iter completo).

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con il 1. gennaio 1971.

Disegno di

LEGGE

che modifica l'articolo 14 della legge sulla polizia cantonale
del 22 gennaio 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 novembre 1970 n. 1692 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 è modificata
come segue:

Art. 14**Quadri ed
effettivi**

I quadri della polizia cantonale sono i seguenti:

1. Ufficiali

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| — un comandante con il grado di | Maggiore |
| — un vice-comandante con il grado di | Capitano |
| — un aiutante con il grado di | I. Tenente |
| — delegati con il grado di | I. Tenente |
| — ufficiali aggiunti con il grado di | I. Tenente o Tenente |

2. Pubblica Sicurezza

- | | |
|--|-------------------|
| — commissari capo con il grado di | Sergente Maggiore |
| — commissari con il grado di | Sergente |
| — ispettori con il grado di | Caporale |
| — agenti di Ia. con il grado di | Appuntato |
| — agenti e assistenti femminili di polizia | |

3. Gendarmeria

- sergenti maggiori
- sergenti
- caporali
- appuntati
- gendarmi

Il regolamento disciplina i compiti e gli effettivi in quanto
non siano già stabiliti dalla presente legge.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1971.

Disegno di

DECRETO ESECUTIVO

concernente la pianta e classificazione dei dipendenti dello Stato

(del)

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 1 bis della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 5 novembre 1954, modifica del

decreta:

Art. 1. — I dipendenti dello Stato sono ripartiti e iscritti nelle seguenti classi
di stipendio:

A. IMPIEGATI E GENDARMI**DIPARTIMENTO DELL' INTERNO**

	1. SEGRETERIA
<i>Classe</i>	
1	1 Segretario del Dipartimento
4	1 Capo ufficio segreteria
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I
	1.1. Archivio amministrativo
5	1 Capo archivio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	2. ISPETTORATO DEI COMUNI
4	— Ispettori
	3. COMPENSAZIONE INTERCOMUNALE
1b	1 Presidente della commissione
	4. UFFICIO NATURALIZZAZIONI, CONTABILITA', SPORT-TOTO
5	1 Capo ufficio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	5. SEZIONE DEI DIRITTI POLITICI E DEL CONTENZIOSO
1	1 Giurista capo sezione
3/2	— Giuristi di II o I
	6. SEZIONE TUTELE E CURATELE
2	1 Capo sezione
5	1 Sostituto capo sezione
7	1 Segretario ramo tutele, curatele e protezione minorenni
7	1 Segretario per il ramo fondazioni
10/9	— Segretari aggiunti (contabili) di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7. UFFICIO STATO CIVILE
5	1 Capo ufficio
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I

8. UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE	
<i>Classe</i>	
4	1 Tutore ufficiale
6	2 Tutori aggiunti
7	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
 DIPARTIMENTO OPERE SOCIALI	
1. SEGRETERIA	
1	1 Segretario del Dipartimento
4	1 Capo ufficio segreteria
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I
1.1. Servizio contabilità	
7	1 Contabile di I
10/9	— Segretari aggiunti (contabili) di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
2. MEDICO CANTONALE	
Contr. spec.	1 Medico cantonale
3. SEZIONE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	
1	1 Capo sezione
4	1 Segretario (servizio giuridico)
8	1 Segretario
3.1. Ufficio AVS/AI/AF/IPG e disoccupazione	
3	1 Capo ufficio
3.1.1. Servizio assoggettamento e contributi	
5	1 Capo servizio
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
3.1.2. Servizio prestazioni	
4	1 Capo servizio
8	2 Segretari
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
3.1.3. Segreteria AI	
4	1 Capo servizio
6	1 Segretario sostituto

<i>Classe</i>	
6	2 Ispettori
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
3.1.4. Ispettorato	
6	2 Ispettori
8/7	2 Revisori di II o I
8	1 Segretario
3.2. Ufficio contabilità	
3	1 Capo ufficio
3.2.1. Servizio contabilità	
6	1 Sostituto capo ufficio
8	3 Contabili di II
9/7	1 Operatore - programmatore di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
3.2.2. Servizio incassi	
6	1 Capo servizio
8	1 Segretario
3.2.3. Economato	
9	1 Addetto
3.3. Ufficio assicurazione malattie	
3	1 Capo ufficio
3.3.1. Servizio assoggettamento e premi	
5	1 Capo servizio
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
3.3.2. Servizio prestazioni	
5	1 Capo servizio
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
3.3.3. Ispettorato	
6	2 Ispettori
3.3.4. Servizio sussidi	
6	1 Capo servizio
8	1 Segretario

4. SEZIONE SANITARIA E DI PREVIDENZA SOCIALE	
Classe 1	1 Capo sezione
	4.1. Ufficio di sanità
3	1 Capo ufficio
	<i>4.1.1. Servizio sanitario e ospedaliero</i>
6 8 10 10/9	1 Capo servizio 2 Segretari — Segretaria infermiera Centro schermoprofilattico — Segretari aggiunti di II o I o
15/12	— Commessi di II o I
	<i>4.1.2. Scuole sanitarie</i>
6 8 9 9	1 Direttrice e maestra Scuola cant. infermieri 1 Direttrice e maestra Scuola assistenti geriatriche — Maestre infermiere Scuola cant. infermieri — Laboratorista monitrice e segretaria Scuola laboratoriste mediche
9/8/7 10	1 Ortottista — Maestra aggiunta Scuola cant. infermieri
	<i>4.1.3. Servizio igiene</i>
6 9 10/9	1 Capo servizio — Ispettori — Segretari aggiunti di II o I o
15/12	— Commessi di II o I
	4.2. Ufficio d'attività sociali
3	1 Capo ufficio
	<i>4.2.1. Servizio sociale</i>
5 8/7/6	1 Capo servizio e sostituto capo ufficio — Assistenti sociali di III, II o I
	<i>4.2.2. Servizio sussidi case per anziani</i>
8/7/6 8	1 Assistente sociale di III, II o I 1 Segretario
	<i>4.2.3. Servizio protezione maternità e infanzia</i>
8/7/6	1 Assistente sociale di III, II o I
	4.3. Ufficio d'assistenza sociale
3	1 Capo ufficio
	<i>4.3.1. Servizio prestazioni</i>
5 7 8	1 Capo servizio e sostituto capo ufficio 4 Segretari 2—3 Ispettori

Classe

10/9

15/12

6

10/9

15/12

8

10/9

15/12

3

5

7/6/5

7

8

10/9

15/12

6

8

10/9

15/12

6

10/9

15/12

5

8

10/9

15/12

1

— Segretari aggiunti di II o I o
— Commessi di II o I
<i>4.3.2. Servizio ricuperi</i>
1 Capo servizio
— Segretari aggiunti di II o I o
— Commessi di II o I
<i>4.3.3. Servizio contabilità</i>
1 Contabile di II
— Segretari aggiunti di II o I o
— Commessi di II o I
4.4. Ufficio del lavoro
1 Capo ufficio
<i>4.4.1. Ispettorato</i>
1 Capo servizio e sostituto capo ufficio
1 Ingegnere tecnico ispettore di II o I
3 Ispettori
1 Segretario
— Segretari aggiunti di II o I o
— Commessi di II o I
<i>4.4.2. Servizio mano d'opera estera</i>
1 Capo servizio
1 Segretario
— Segretari aggiunti di II o I o
— Commessi di II o I
<i>4.4.3. Servizio disoccupazione e collocamento</i>
1 Capo servizio
— Segretari aggiunti di II o I o
— Commessi di II o I
4.5. Ufficio abitazioni economiche
1 Capo ufficio
1 Segretario
— Segretari aggiunti di II o I o
— Commessi di II o I
5. SEZIONE PROTEZIONE ACQUE E ARIA
1 Ingegnere capo sezione

<i>Classe</i>	5.1. Cancelleria
4	1 Capo ufficio
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti (contabili) di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	5.2. Ufficio canalizzazioni e depurazione acque
2	1 Ingegnere capo ufficio
7/6/5	— Ingegneri tecnici di II o I
9/8/7	1 Tecnico disegnatore di III, II o I
12/11/10	— Disegnatori di III, II o I
	5.3. Ufficio idrocarburi e rifiuti urbani
5	1 Capo ufficio
7/6/5	1 Ingegnere tecnico di II o I
9/8/7	1 Tecnico disegnatore di III, II o I
12/11/10	— Disegnatori di III, II o I
13/11	— Operaio specialista di II o I
	5.4. Laboratorio
2	1 Chimico di I
12/11	— Laboratoristi di II o I
	6. SEZIONE MEDICO-PSICOLOGICA
Contr. spec.	1 Medico psichiatra
	6.1. Servizi medico-psicologici
4/3/2	— Psicologi e pedagogisti di III, II o I
6	— Assistenti psicologi e psicoterapeuti di I
7	— Assistenti psicologi e psicoterapeuti di II
	6.2. Centro medico-psico-pedagogico di Stabio
4	1 Direttore
**	— Docenti di scuola maggiore, elementare, materna e docenti formati per l'insegnamento nelle scuole speciali
**	— Rieducatori della psicomotricità e di altre specialità
8/7/6	— Educatori ed ergoterapisti di III, II o I
11/10/9	— Educatori per bambini di III, II o I
8	1 Economo-contabile
13	— Cuoco di I
18/17	— Inserviente di II o I
	6.3. Centro psico-educativo di Rovio
4	1 Direttore
**	— Docenti di scuola maggiore, elementare e docenti formati per l'insegnamento nelle scuole speciali
8/7/6	— Educatori di III, II o I
13	— Cuoco di I
	7. LABORATORIO CANTONALE D'IGIENE
1	1 Ingegnere chimico direttore
2	1 Chimico bramatologo vice-direttore

** Classificazione secondo l'iter scolastico

<i>Classe</i>	8. ISTITUTO BATTERIO-SIEROLOGICO
3/2	— Chimici di II o I
7/6/5	1 Ingegnere tecnico-chimico di II o I
8	5-6 Ispettori derrate alimentari (certificato federale capacità)
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
10/9	— Ispettore acque
12/11	— Laboratoristi di II o I
12/11	— Impiegati chimici di II o I
16/15	— Custode-inserviente di II o I
18/17	— Inservienti di II o I
	8. ISTITUTO BATTERIO-SIEROLOGICO
Contr. spec.	1 Batteriologo direttore
2	1 Assistente
12/11	— Laboratoriste mediche di II o I
12	— Addetto
17/16/15	— Operaio con pratica professionale di III, II o I
	9. ISTITUTO DI PATOLOGIA
Contr. spec.	1 Medico patologo direttore
2	2 Medici assistenti o citologi
12/11	— Laboratoriste mediche di II o I
12	— Aiuto laboratorio
16/15	— Custode
	10. OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO CANTONALE
Contr. spec.	1 Medico psichiatra direttore
Contr. spec.	1 Medico psichiatra vice-direttore
Contr. spec.	— Medici psichiatri capi-reparto
Contr. spec.	1 Medico encefalografista
	10.1. Amministrazione
4	1 Economo
8	2 Contabili di II
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	10.2. Personale sanitario
8	3 Capi infermieri
9	2 Vice-capi infermieri
10	— Capi padiglione
12/11	— Laboratoriste mediche di II o I
11	— Sottocapipadiglione
13/12	— Infermieri psichiatrici di II o I
15/14/13	— Guardiani padiglione « Valletta » di III, II o I
17/16	— Aiuto infermieri di II o I
18	— Allievi infermieri

10.3. Personale educativo e scolastico	
Classe	
8/7/6	— Ergoterapisti di III, II o I
9	— Maestri Scuola infermieri psichiatrici
10.4. Servizi generali	
9	1 Assistente di II
11	— Capi operai
13/11	— Operai specialisti di II o I
15/13	— Operai qualificati di II o I
16/15	— Custodi di II o I
17/16/15	— Operai con pratica professionale di III, II o I
18/17	— Operai di II o I
11	— Capo cuoco
15/13	— Cuochi di II o I
11. MATERNITA' CANTONALE	
Contr. spec.	1 Medico direttore
Contr. spec.	1 Medico aggiunto
8	1 Segretaria economista
11	— Infermiera capo reparto pediatria
11/10	— Levatrici di II o I
13/12	— Infermiere di II o I
15	— Operaio qualificato di II

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA

1. SEGRETERIA	
1	1 Segretario del Dipartimento
3/2	— Giuristi di II o I
4/3/2	— Economisti di III, II o I
8	1 Contabile di II
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I
2. ISPETTORATO DEL REGISTRO FONDIARIO	
1b	1 Ispettore R.F.
4b	1 Aggiunto all'ispettore R.F.
4b	1 Segretario dell'ispettorato R.F.
9/7	— Segretari d'impianto R.F. di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
3. TRIBUNALE D'APPELLO	
1	1 Cancelliere
2	— Vice cancellieri redattori

Classe	
5	5 Segretari delle Camere
9/7	5 Segretari di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
15/14/13	— Usciere di III, II o I
16/15	— Custodi portinai di II o I
4. PROCURE PUBBLICHE	
4.1. Sopraceneri	
4b	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
4.2. Sottoceneri	
4b	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
5. ISTRUZIONE GIUDIZIARIA	
5.1. Sopraceneri	
10/8	1 Segretario I.G. di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
5.2. Sottoceneri	
10/8	1 Segretario I.G. di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
6. MAGISTRATURA DEI MINORENNI	
5	1 Segretario
7. PRETURE	
7.1. Mendrisio	
3	1 Segretario assessore
9/7	1 Segretario aggiunto o segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
16/15	— Custode delle carceri e portinaio di II o I
7.2. Lugano-Città	
3	1 Segretario assessore
9/7	1 Segretario aggiunto o segretario

<i>Classe</i>	7.3. Lugano-Ceresio
3	1 Segretario assessore
9/7	1 Segretario aggiunto o segretario
	7.4. Lugano-Campagna
3	1 Segretario assessore
9/7	1 Segretario aggiunto o segretario
	7.5. Locarno-Città
3	1 Segretario assessore
9/7	1 Segretario aggiunto o segretario
16/15	— Custode delle carceri di II o I
16/15	— Custode portinaio e suppl. custode carceri di II o I
	7.6. Locarno-Campagna
3	1 Segretario assessore
9/7	1 Segretario aggiunto o segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.7. Bellinzona
3	1 Segretario assessore
9/7	1 Segretario aggiunto o segretario
16/15	— Custode delle carceri di II o I
16/15	— Custode portinaio e suppl. custode carceri di II o I
	7.8. Vallemaggia
4b	1 Segretario assessore e suppl. Uff. esecuzioni e fallimenti e registri
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.9. Riviera
4b	1 Segretario assessore e suppl. Uff. esecuzioni e fallimenti e registri
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.10. Blenio
4b	1 Segretario assessore e suppl. Uff. esecuzioni e fallimenti e registri
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.11. Leventina
4b	1 Segretario assessore e suppl. Uff. esecuzioni e fallimenti e registri
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I

	8. UFFICI DEI REGISTRI
<i>Classe</i>	8.1. Mendrisio
2	1 Ufficiale
4b	1 Aggiunto ufficiale
8/7	1 Segretario di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	8.2. Lugano
2	1 Ufficiale
3/2	1 Giurista
3	1-2 Periti
4b	1 Aggiunto ufficiale
8/7	4 Segretari di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	8.3. Locarno
2	1 Ufficiale
4b	1 Aggiunto ufficiale
8/7	3 Segretari di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	8.4. Bellinzona
2	1 Ufficiale
4b	1 Aggiunto ufficiale
8/7	1 Segretario di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	9. UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI
	9.1. Mendrisio
2	1 Ufficiale
4b	1 Supplente ufficiale
10/8	1 Segretario aggiunto o segretario
10/9	— Segretario aggiunto cassiere di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
12/11	— Cursori di II o I
	9.2. Lugano
2	1 Ufficiale
4b	1 Supplente ufficiale
7	1 Cassiere
8	3 Segretari
8	1 Contabile di II

Classe

10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
12/11	— Cursori di II o I
9.3. Locarno	
2	1 Ufficiale
4b	1 Supplente ufficiale
8	1 Segretario
8	1 Contabile di II
10/9	— Segretario aggiunto cassiere di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
12/11	— Cursori di II o I
9.4. Bellinzona	
2	1 Ufficiale
4b	1 Supplente ufficiale
10/8	1 Segretario aggiunto o segretario
10/9	— Segretario aggiunto cassiere di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
12/11	— Cursori di II o I
10. ISTITUTO MINORILE	
1b	1 Direttore
8/7/6	2 Educatori di III, II o I
**	1 Docente esercitazioni pratiche
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
15/13	— Operaio qualificato di II o I
13	— Cuoco di I
11. PENITENZIARIO	
1	1 Direttore
4	1 Educatore e segretario Patronato penale
6	1 Economo contabile
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
9	— Capo agenti di custodia
11	— Capi sorveglianti
11	— Capi arte
12	— Sorveglianti capi gruppo
15/14/13	— Agenti di custodia di III, II o I
13	— Cuoco di I

** Classificazione secondo l'iter scolastico

DIPARTIMENTO POLIZIA

Classe

	1. SEGRETERIA
1	1 Segretario del Dipartimento
4	1 Capo ufficio segreteria
8	1 Contabile di II
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I
2. UFFICIO CIRCOLAZIONE E NAVIGAZIONE	
2	1 Capo ufficio
5	1 Sostituto capo ufficio
6	1 Capo esperti
7	1 Sostituto capo esperti
8/7	3 Segretari di II o I
9/8	— Esperti di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
15/13	— Addetto archivio di II o I
3. UFFICIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE	
2	1 Giurista capo ufficio
7	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
4. UFFICIO SEGNALETICA E INSEGNE	
5	1 Capo ufficio
7	1 Segretario
5. UFFICIO PASSAPORTI	
6	1 Capo ufficio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
6. UFFICIO STRANIERI	
2	1 Capo ufficio
6.1. Servizio del contenzioso	
5	1 Capo servizio e sostituto capo ufficio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I

	6.2. Cancelleria
6	1 Capo servizio
8	5 Gerenti uffici regionali Centri
9	— Gerenti uffici regionali
9	— Sostituto gerente ufficio regionale stranieri Lugano
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	6.3. Servizio entrate
6	1 Capo servizio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	6.4. Servizio permessi
6	1 Capo servizio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	6.5. Ispettorato
6	1 Capo servizio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
13	— Sorvegliante del casellario
	7. UFFICIO ESERCIZI PUBBLICI
4	1 Capo ufficio
6	1 Sostituto capo ufficio
9	— Ispettori
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	8. POLIZIA CANTONALE
Classe speciale	1 Comandante
1b	1 Vice comandante
3	1 Aiutante
3	4 Delegati
4/3	— Ufficiali aggiunti di II o I
5	6 Commissari capo
6	1 Capo servizio polizia stradale
6	— Commissari P.S.
7	— Ispettori P.S.
7	4 Sergenti maggiori capiposto principale
8	— Agenti di I P.S.
8	— Sergenti gendarmi
9	— Agenti P.S.
9	— Caporali gendarmi
10	— Appuntati gendarmi
11	— Gendarmi
8/7	— Assistenti femminili di polizia di II o I

DIPARTIMENTO MILITARE

	1. SEGRETERIA
Classe	1 Segretario del Dipartimento
1	1 Capo ufficio segreteria
5	1 Contabile di II e segretario ufficio controlli
8	— Stenodattilografe di III, II o I
18/17/16	
	2. COMANDO CIRCONDARIO
6	1 Capo ufficio comando circondario
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	3. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
4	1 Capo ufficio
7	1 Istruttore-capo
8	— Istruttori
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	4. UFFICIO ISTRUZIONE PREPARATORIA
6	1 Capo ufficio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	5. ARSENALE
2	1 Direttore
5	1 Sostituto del direttore
8	1 Contabile di II
8	2 Segretari
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
11	— Capi operai
13/12	— Sostituti capi operai di II o I
13/11	— Operai specialisti di II o I
15/13	— Operai qualificati di II o I
17/16/15	— Operai con pratica professionale di III, II o I
18/17	— Operai e operaie di II o I

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE

	1. SEGRETERIA
1	1 Segretario del Dipartimento
5	1 Bibliotecario
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I

	1.1. Cancelleria e servizi contabili
4	1 Capo ufficio cancelleria
7/6	1 Capo servizi contabili
8	1 Contabile di II
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	1.2. Ufficio edilizia scolastica
5	1 Architetto tecnico di I
	o
4/3	1 Funzionario tecnico di II o I
	1.3. Ufficio corsi per adulti
*	— Capo ufficio corsi per adulti
	1.4. Ufficio assegni e prestiti di studio
5	1 Segretario
	2. SEZIONE PEDAGOGICA
*	1 Capo sezione
*	1 Capo ufficio dell'insegnamento primario
*	1 Capo ufficio dell'insegnamento medio
*	1 Capo ufficio dell'insegnamento superiore
*	1 Capo ufficio studi e ricerche
4/3/2	1 Economista di III, II o I
4/3/2	1 Pedagogista sperimentatore di III, II o I
	3. SEZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
*	1 Capo sezione
*	1 Capo ufficio tirocinio
*	1 Capo ufficio esami
*	1 Capo ufficio sussidi didattici
*	1 Sostituto ufficio tirocinio
*	1 Sostituto ufficio esami
7	1 Segretario
8	1 Segretario (ufficio esami)
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	4. UFFICIO DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
*	1 Capo ufficio
4/3/2	— Orientatori (titoli accademici) di III, II o I
**	— Orientatori
7	— Documentalisti

* Classificazione docenti

** Classificazione secondo l'iter scolastico

	5. BIBLIOTECA CANTONALE
1	1 Direttore
3	1 Vice direttore
7	— Assistenti di biblioteca diplomati
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
15/13	— Legatore (operaio qualificato di II o I)
16/15	— Custode di II o I
	6. ARCHIVIO STORICO
1	1 Archivista
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7. VOCABOLARIO DIALETTALE
1	1 Direttore
*	— Redattori
7	1 Segretario
	8. ISTITUTO SPERIMENTALE DI TREVANO
1	1 Direttore
7/6/5	1 Ingegnere tecnico di II o I
12/10	— Aiuti di laboratorio (meccanico) di II o I
13/11	— Aiuti di laboratorio (muratore o suolino) di II o I
15/13	— Operai qualificati di II o I
12/11	— Laboratoristi di II o I
	9. AMMINISTRAZIONE SCUOLE CANTONALI E SERVIZI ANNESSI
	9.1. Liceo
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
12/10	— Aiuti di laboratorio di II o I
15/13	— Cuoco di II o I
	9.2. Scuola cantonale di commercio e Liceo economico
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	9.3. Scuola tecnica cantonale
8	1 Segretario

* Classificazione docenti

<i>Classe</i>	
	9.4. Magistrale Locarno
8	1 Segretario
7	1 Assistente di biblioteca diplomata
**	— Assistente centro di spedizione materiale didattico
17/16/15	— Legatore (operaio prat. prof. di III, II o I)
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	9.5. Magistrale Lugano
15/13	— Cuoco di II o I
	9.6. Scuola apprendisti Lugano
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	9.7. Casa dello Studente Lugano
**	1 Direttore
16/15	— Custode
	9.8. Ginnasio Mendrisio
15	— Giardiniere (operaio qual. di II)
	9.9. Scuola Arti e Mestieri
8	1 Amministratore
13	— Cuoco di I
	9.10. Centro scolastico per le industrie artistiche
15/13	— Inserviente (operaio qual. di II o I)
	9.11. Convitto Scuola magistrale Locarno
	9.11.1. Direzione
**	1 Direttore
**	— Assistenti
	9.11.2. Amministrazione
7/6	1 Amministratore di II o I
10	— Addette economato Scuola magistrale
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
15/13	— Cuochi di II o I
	In tutte le scuole
16/15	— Bidelli di II o I

** Classificazione secondo l'iter scolastico

DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA

<i>Classe</i>	
	1. SEGRETERIA
1	1 Segretario del Dipartimento
4	1 Capo ufficio segreteria
8	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I
	1.1. Contabilità
7	1 Contabile di I
10/9	— Segretari aggiunti (contabili) di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	1.2. Ufficio caccia e pesca
5	1 Capo ufficio
8/7	2 Segretari di II o I
10	— Capo delle guardie
13/11	— Operaio specialista di II o I e guardia pesca
13/12	— Guardie caccia e pesca di II o I
16/15	— Allevatori di II o I
	2. UFFICIO RICERCHE ECONOMICHE
1	1 Capo ufficio
4/3/2	— Economisti di III, II o I
	3. SEZIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO
2	1 Capo sezione
4/3/2	— Economisti di III, II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	4. SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
1	1 Ingegnere capo sezione
3	1 Ingegnere aggiunto
	4.1. Cancelleria
4	1 Capo ufficio cancelleria
	4.1.1. Ufficio del latte
6	1 Segretario
9	— Ispettore

		4.1.2. Ufficio crediti d'investimento
10/9	—	Segretari aggiunti di II o I
		o
15/12	—	Commessi di II o I
		4.2. Ufficio della consulenza agricola
3	1	Ingegnere aggiunto
6	1	Tecnico agricolo funzionario di I
8	1	Segretario
10/9	—	Tecnico agricolo di I (consulente)
12	—	Tecnico agricolo di II (consulente)
		4.3. Ufficio zootecnico
7	1	Tecnico agricolo funzionario di II
8	1	Segretario
10/9	—	Segretari aggiunti di II o I
		o
15/12	—	Commessi di II o I
		4.4. Ufficio macchine agricole
6	1	Tecnico agricolo funzionario di I
8	1	Segretario
		4.5. Ufficio campicoltura e grano
7	1	Tecnico agricolo funzionario di II
10/9	—	Tecnico agricolo di I
		4.6. Ufficio orticoltura
6	1	Tecnico agricolo funzionario di I
10/9	—	Tecnico agricolo di I
		4.7. Ufficio frutticoltura
6	1	Tecnico agricolo funzionario di I
10/9	—	Tecnico agricolo di I
10/9	—	Segretari aggiunti di II o I
		o
15/12	—	Commessi di II o I
		4.8. Ufficio viticoltura
6	1	Tecnico agricolo funzionario di I
8	1	Segretario
12	—	Tecnico agricolo di II
13/12	—	Sostituto capo operaio vigneto Trevano
		4.9. Ufficio fitosanitario
3	1	Ingegnere aggiunto
7	1	Tecnico agricolo funzionario di II
12	—	Addetto laboratorio
15	—	Operaio qual. di II
		4.10. Centro consulenza enologica
10/9	—	Tecnico agricolo di I

		5. SEZIONE BONIFICHE E CATASTO
	1	1 Capo sezione
	5	2 Segretari
	8	1 Segretario contabile di II
10/9	—	Segretari aggiunti di II o I
		o
15/12	—	Commessi di II o I
		5.1. Ufficio misurazioni catastali
	2	1 Ingegnere di I
	3	1 Ingegnere aggiunto
	4/3	1 Funzionario tecnico di II o I
	9/8/7	1 Tecnico disegnatore di III, II o I
12/11/10	—	Disegnatori di III, II o I
		5.2. Ufficio raggruppamenti terreni
	2	1 Ingegnere di I
	3	1 Ingegnere aggiunto
	4/3	1 Funzionario tecnico di II o I
	7/6/5	2 Ingegneri tecnici di II o I
	9/8/7	1 Tecnico assistente di III, II o I
12/11/10	—	Disegnatori di III, II o I
		5.3. Ufficio acquedotti e bonifiche
	2	1 Ingegnere di I
	3	1 Ingegnere aggiunto
	3	1 Geologo
	4/3	1 Funzionario tecnico di II o I
	7/6/5	1 Ingegnere tecnico di II o I
	9/8/7	2 Tecnici disegnatori di III, II o I
12/11/10	—	Disegnatori di III, II o I
		5.4. Ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri
	2	1 Architetto di I
	4/3	1 Funzionario tecnico di II o I
	7/6/5	2 Ingegneri tecnici di II o I
		6. SEZIONE VETERINARIA
	1	1 Veterinario
	8	1 Segretario
10/9	—	Segretari aggiunti di II o I
		o
15/12	—	Commessi di II o I
		7. ISTITUTO AGRARIO MEZZANA
	1	1 Direttore
	3	1 Ingegnere aggiunto
	*	— Docenti di cultura

* Classificazione docenti

Classe

6	1 Esperto di casearia
6	1 Economo
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
10/9	— Tecnici agricoli di I
12	1 Capo stalla
12	— Assistente (sorvegliante)
13	— Cuoco di I
15/13	— Operai qualificati di II o I
15	— Stalliere (operaio qual. di II)
17/16/15	— Operai con pratica professionale di III, II o I

8. DEMANIO DI GUDO

5	1 Capo azienda
11	— Capo operaio

DIPARTIMENTO COSTRUZIONI

1. SEGRETERIA

1	1 Segretario del Dipartimento
3/2	— Giuristi di II o I
4/3/2	— Economisti di III, II o I
4	1 Capo ufficio segreteria
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I
16/15	— Custode Pinacoteca Züst di II o I

1.1. Cancelleria

7	1 Segretario
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
13	— Operaio qualificato di I

1.2. Ufficio contabilità

7/6	1 Capo servizi contabili
8	1 Contabile di II
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I

1.3. Ispettorato dominio pubblico

7/6	1 Ispettore di II o I
12/11/10	— Disegnatore di III, II o I
	o
10/9	— Segretario aggiunto di II o I
	o
15/12	— Commesso di II o I

Classe

4
4
7/6/5
8
9/8/7
12/11/10
10/9
15/12
4
10/9
15/12

2
4/3
5/4/3
7/6/5
9/8/7
12/11/10
8
10/9
15/12

1
3/2

4
8

2
7/6/5
9/8/7
12/11/10

2

2
7/6/5
9/8/7
12/11/10

1.4. Ufficio traffici

1 Capo ufficio

1.5. Ufficio lavori sussidiati e appalti

1	Capo ufficio
—	Ingegneri tecnici di II o I
1	Segretario
—	Tecnici disegnatori di III, II o I
—	Disegnatori di III, II o I
—	Segretari aggiunti di II o I
	o
—	Commessi di II o I

1.6. Aeroporto

1	Direttore
—	Segretari aggiunti di II o I
	o
—	Commessi di II o I

1.7. Ufficio espropriazioni

1	Capo ufficio (Economista)
—	Funzionari tecnici di II o I
—	Funzionari espropriatori di III, II o I
—	Ingegneri o architetti tecnici di II o I
—	Tecnici disegnatori di III, II o I
—	Disegnatori di III, II o I
2	Segretari
—	Segretari aggiunti di II o I
	o
—	Commessi di II o I

2. SEZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1	Capo sezione
—	Ingegneri o architetti di II o I

2.1. Cancelleria

1	Capo ufficio cancelleria
1	Segretario

2.2. Ufficio tecnico urbanistico

1	Capo ufficio (titolo accademico)
2	Architetti tecnici di II o I
1	Tecnico disegnatore di III, II o I
—	Disegnatori di III, II o I

2.3. Ufficio tutela del paesaggio

1	Capo ufficio
---	--------------

2.4. Ufficio pianificazione regionale

1	Capo ufficio
1	Ingegnere o architetto tecnico di II o I
1	Tecnico disegnatore di III, II o I
—	Disegnatori di III, II o I

<i>Classe</i>	
	2.5. Ufficio protezione monumenti storici
2	1 Capo ufficio
3	1 Capo servizio monumenti
10/8	1 Disegnatore archeologico di II o I
	o
12/11/10	— Disegnatore di III, II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
16/15	— Custode di II o I
	3. COMMISSIONE PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI
1	1 Presidente
7/6/5	2 Architetti tecnici di II o I
8	1 Segretario
	4. SEZIONE STRADE CANTONALI
<i>Classe speciale</i>	1 Capo sezione
4/3	— Funzionari tecnici di II o I
7/6/5	— Ingegneri tecnici di II o I
4	1 Capo ufficio cancelleria
8	1 Segretario
	4.1. Ufficio progettazione lavori
1b	1 Ingegnere capo ufficio
3/2	— Ingegneri progettisti di II o I
4/3	— Funzionari tecnici di II o I
7/6/5	— Ingegneri tecnici di II o I
9/8/7	— Tecnici assistenti di III, II o I
9/8/7	— Tecnici disegnatori di III, II o I
10/9/8	— Assistenti di cantiere di III, II o I
12/11/10	— Disegnatori di III, II o I
	4.2. Ufficio direzione lavori
1b	1 Ingegnere capo ufficio
3/2	— Ingegneri direttori lavori di II o I
4/3	— Funzionari tecnici di II o I
7/6/5	— Ingegneri tecnici di II o I
9/8/7	— Tecnici assistenti di III, II o I
9/8/7	— Tecnici disegnatori di III, II o I
10/9/8	— Assistenti di cantiere di III, II o I
12/11/10	— Disegnatori di III, II o I
	4.3. Ufficio manutenzione strade
1b	1 Ingegnere capo ufficio
3	1 Funzionario tecnico di I
4	1 Funzionario tecnico di II (f.f. Capo ispettori)
7/6/5	— Ingegneri tecnici di II o I
9/8/7	— Tecnici assistenti di III, II o I
9/8/7	— Tecnici disegnatori di III, II o I
10/9/8	— Assistenti di cantiere di III, II o I
12/11/10	— Disegnatori di III, II o I

<i>Classe</i>	
11	6 Capi operai
13/12	6 Sostituti capi operai di II o I
13/11	— Operai specialisti di II o I
15/13	— Operai qualificati di II o I
17/16/15	— Operai con pratica professionale di III, II o I
18/17	— Operai di II o I
18/17	— Cantonieri di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	4.4. Officina
7	1 Capo officina
12/11	1 Autista di II o I
11	— Capo operaio
13/12	— Sostituti capi operai di II o I
13/11	— Operai specialisti di II o I
15/13	— Operai qualificati di II o I
17/16/15	— Operai con pratica professionale di III, II o I
	5. SEZIONE ECONOMIA DELLE ACQUE
1	1 Capo sezione
4/3	— Funzionari tecnici di II o I
8	1 Segretario
	5.1. Ufficio arginature
2	1 Ingegnere di I
7/6/5	— Ingegneri tecnici di II o I
9/8/7	— Tecnici assistenti di III, II o I
9/8/7	— Tecnici disegnatori di III, II o I
10/9/8	— Assistenti di cantiere di III, II o I
12/11/10	— Disegnatori di III, II o I
	5.2. Ufficio forze idriche e regolazione laghi
2	1 Ingegnere di I
7/6/5	— Ingegneri tecnici di II o I
9/8/7	— Tecnici assistenti di III, II o I
9/8/7	— Tecnici disegnatori di III, II o I
10/9/8	— Assistenti di cantiere di III, II o I
12/11/10	— Disegnatori di III, II o I
	6. SEZIONE FORESTALE
1	1 Capo sezione
2	7 Ingegneri (ispettorati di circondario)
3/2	— Ingegneri di II o I
8	1 Segretario
9/8/7	1 Tecnico disegnatore di III, II o I
9	2 Sottospettori forestali assistenti
12/11	— Sottospettori forestali aiuto d'ufficio di II o I

Classe

- 12/11 — Sottospettori forestali di II o I
 15/14 — Operai demaniali di II o I
 17/16/15 — Operaio con pratica professionale di III, II o I (guardia boschi - Vergeletto)

7. SEZIONE STABILI

- 1 1 Architetto capo sezione
 3/2 — Architetti di II o I
 4/3 — Funzionari tecnici di II o I
 7/6/5 — Architetti tecnici di II o I
 8 1 Segretario
 9/8/7 — Tecnici assistenti di III, II o I
 9/8/7 — Tecnici disegnatori di III, II o I
 10/9/8 — Assistenti di cantiere di III, II o I
 12/11/10 — Disegnatori di III, II o I
 11 — Capi operai
 13/12 — Sostituti capi operai
 15/13 — Operai qualificati di II o I
 17/16/15 — Operai con pratica professionale di III, II o I

8. SEZIONE STRADE NAZIONALI

8.1. Esercizio e manutenzione

- 4/3 — Capi Centro
 8/7 — Capi elettricisti
 8/7/6 — Tecnici assistenti
 9/8/7 — Tecnici disegnatori
 12/11/10 — Disegnatori
 11 — Capi operai
 13/12 — Sostituti capi operai
 13/11 — Operai specialisti
 15/13 — Operai qualificati
 17/16/15 — Operai con pratica professionale
 18/17 — Operai
 10/8 — Assistenti
 7/6 — Segretari
 10/9 — Segretari aggiunti
 o
 15/12 — Commessi

8.2. Costruzione

La classificazione degli impiegati vale indicativamente e di regola anche ai fini del trattamento economico dei dipendenti dell'ufficio costruzione della sezione Strade Nazionali, il cui rapporto d'impiego è peraltro disciplinato da contratto individuale.

Per i quadri direttivi della medesima sezione il rapporto d'impiego può essere definito con contratto speciale a' sensi dell'art. 7 bis LS.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Classe

1
 4
 5
 5
 6
 6
 6
 8
 10/9
 15/12
 18/17/16

2
 3
 5
 9/8/7
 8
 10/9
 15/12

2
 5
 10/9
 15/12

2
 5

3
 8
 8
 11
 10/9

15/12
 14/13
 13/12
 15/14
 17/16/15
 18/17

1. SEGRETERIA

- 1 Segretario del Dipartimento
 1 Capo ufficio segreteria
 1 Capo ufficio cassa pensioni
 1 Capo ufficio stipendi
 1 Capo ufficio difesa contro gli incendi
 1 Capo cassa cantonale
 1 Capo servizio del bollo
 3 Segretari (stipendi - assicurazione - cassa pensioni)
 — Segretari aggiunti di II o I
 o
 — Commessi di II o I
 — Stenodattilografe di III, II o I

2. UFFICIO STIMA

- 1 Presidente
 2 Membri
 1 Segretario perito
 — Periti tecnici di III, II o I
 1 Segretario
 — Segretari aggiunti di II o I
 o
 — Commessi di II o I

3. UFFICIO STATISTICA

- 1 Capo ufficio
 1 Sostituto capo ufficio
 — Segretari aggiunti di II o I
 o
 — Commessi di II o I

4. UFFICIO GENERALE DI CONTABILITA'

- 1 Capo ufficio
 1 Sostituto capo ufficio

5. ECONOMATO

- 1 Economo
 1 Segretario
 1 Capo centrale stampati
 — Capi operai
 — Segretari aggiunti di II o I
 o
 — Commessi di II o I
 — Addetto inventari di II o I
 — Stampatori di II o I
 — Aiuti stampatori di II o I
 — Operai con pratica professionale di III, II o I
 — Inservienti di II o I

<i>Classe</i>	6. CENTRO ELETTRONICO
1b	1 Capo centro
	6.1. Ufficio analisi e programmi
2	1 Capo programmatore
4/3	— Analisti programmatori di II o I
10/7/4	— Programmatori di III, II o I
	6.2. Ufficio operazioni
4	1 Capo operatore
7	1 Sostituto
12/10/9	— Operatori di III, II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
18/17/16	— Perforatrici di III, II o I
	6.3. Ufficio mutazioni
6	1 Capo ufficio
18/17/16	— Perforatrici di III, II o I
	7. AMMINISTRAZIONE CANTONALE DELLE CONTRIBUTZIONI
Classe speciale	1 Direttore
Classe speciale	2 Vice direttori
1b	1 Giurista capo del contenzioso
3/2	— Giuristi di II o I
4/3/2	— Economisti di III, II o I
	7.1. Cancelleria
4	1 Capo ufficio
6	1 Tassatore-segretario
	7.2. Ufficio informazioni
5	1 Capo ufficio
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.3. Ufficio imposte alla fonte
3	1 Capo ufficio
5	1 Sostituto capo ufficio
8/7	— Revisori di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.4. Ufficio esazione
3	1 Capo ufficio
5	1 Sostituto capo ufficio

<i>Classe</i>	
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.5. Ufficio incassi arretrati
5	1 Capo ufficio
8	— Segretari
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.6. Ufficio imposte suppletorie e multe - Imposta preventiva
4	1 Capo ufficio
8/7	1 Tassatore di II
	7.7. Ufficio tassazione persone giuridiche
1b	1 Capo ufficio
4/3/2	— Economisti di III, II o I
5/4	— Ispettori fiscali di II o I
8/7/6	— Tassatori di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.8. Ispettorato fiscale
1b	1 Capo ispettorato
2	— Periti fiscali
3	— Ispettori fiscali di I A
	7.9. Ufficio condoni
5	1 Capo ufficio
8/7	1 Tassatore di II
	7.10. Ufficio tasse militari
4b	1 Capo ufficio
8/7	2 Tassatori di II
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.11. Ufficio diritti di mutazione
1b	1 Capo ufficio
4	1 Sostituto capo ufficio
8/7/6	— Tassatori di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
	7.12. Uffici di tassazione
1b	4 Capi ufficio
2	8 Commissari

Classe

5/4	— Ispettori fiscali di II o I
8/7/6	— Tassatori di II o I
8	4 Segretari
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
7.13. Ufficio tassazione salariati	
3	1 Capo ufficio
5	1 Sostituto capo ufficio
8/7/6	— Tassatori di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I

DIPARTIMENTO DEL CONTROLLO**1. SEGRETERIA**

1	1 Segretario del Dipartimento
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I

1.1. Ufficio del controllo

3	1 Capo ufficio
5	1 Capo revisore
6	1 Revisore di I A
8/7	— Revisori di II o I
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I

1.2. Ispettorato del controllo

3	1 Ispettore
5	1 Sostituto
6	1 Revisore di I A
8/7	— Revisori di II o I

CANCELLERIA DELLO STATO

Classe speciale	1 Cancelliere dello Stato
-----------------	---------------------------

1. SEGRETERIA

1	1 Vice cancelliere e segretario del Gran Consiglio
3/2	— Giuristi di II o I
4/3/2	— Economisti di III, II o I
4	1 Capo ufficio segreteria
15/9	6 Segretarie dei direttori dei Dipartimenti e del Cancelliere
18/17/16	— Stenodattilografe di III, II o I

Classe

10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I
16/15/14	— Ausiliari di III, II o I
10/9	— Segretarie aggiunte di II o I
	o
15/12	— Commesse di II o I
	o
16/15	— Ausiliarie di II o I

2. CONSULENZA PER I PROBLEMI ORGANIZZATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

1	1 Capo consulenza organizzativa
4/3/2	— Economisti di III, II o I

3. UFFICIO DEL PERSONALE

2	1 Ispettore
6	1 Sostituto
10/9	— Segretari aggiunti di II o I
	o
15/12	— Commessi di II o I

4. MESSAGGERIA GOVERNATIVA

10	1 Capo messaggero
15/14/13	— Messaggeri
15/14/13	— Messaggero portinaio

5. CENTRALE TELEFONICA

12	— Sorvegliante telefonista
15/14/13	— Telefoniste di III, II o I

CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO

Classe spec.	1 Capo consulenza giuridica
3/2	— Giuristi di II o I

B. DOCENTI E DOCENTI - FUNZIONARI**Classe****speciale**

	Direttore sezione pedagogica
	Direttore sezione formazione professionale
	Direttore ufficio insegnamento superiore
	Direttori scuole secondarie superiori
	Direttori SAM
1	Direttore ufficio insegnamento medio
	Direttore ufficio insegnamento primario
	Direttrice ufficio educazione prescolastica

Confronto differenze stipendi fra le diverse categorie di docenti

Allegato 1

SCALA ATTUALE — NUOVA SCALA 1. GENNAIO 1971

DOCENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. SSS 34.400 / 37.700		4.500 2.400	5.500 3.300	6.000 4.400	7.000 5.300	7.000 6.400	8.000 7.300	9.000 9.500	9.000 10.600	12.200 12.400	15.600 15.500	16.500 16.300
2. SAM (titoli) 32.000 / 33.200	4.500 2.400		1.000 900	1.500 2.000	2.500 2.900	2.500 4.000	3.500 4.900	4.500 7.100	4.500 8.200	7.700 10.000	11.100 13.100	12.000 13.900
3. GINNASIO (titoli) 31.000 / 32.200	5.500 3.300	1.000 900		500 1.100	1.500 2.000	1.500 3.100	2.500 4.000	3.500 6.200	3.500 7.300	6.700 9.100	10.100 12.200	11.000 13.000
4. SAM (tit. interm.) 30.000 / 31.700	6.000 4.400	1.500 2.000	500 1.100		1.000 900	1.000 2.000	2.000 2.900	3.000 5.100	3.000 6.200	6.200 8.000	9.600 11.100	10.500 11.900

5. GINNASIO (tit. interm.) 29.100 / 30.700	7.000 5.300	2.500 2.900	1.500 2.000	1.000 900	1.000 900	— 1.100	1.000 2.000	2.000 4.200	2.000 5.300	2.000 5.300	5.200 7.100	8.600 10.200	9.500 11.000
6. SAM 28.000 / 30.700	7.000 6.400	2.500 4.000	1.500 3.100	1.000 2.000	— 1.100		1.000 900	2.000 3.100	2.000 4.200	5.200 6.000	8.600 9.100	9.500 9.900	
7. GINNASIO E APPREND. 27.100 / 28.700	8.000 7.300	3.500 4.900	2.500 4.000	2.000 2.900	1.000 2.000	1.000 900		1.000 2.200	1.000 3.300	4.200 5.100	7.600 8.200	8.500 9.000	
8. AVVIAMENTO 24.900 / 28.700	9.000 9.500	4.500 7.100	3.500 6.200	3.000 5.100	2.000 4.200	2.000 3.100	1.000 2.200		— 1.100	3.200 2.900	6.600 6.000	7.500 6.800	
9. SC. MAGGIORI 23.800 / 28.700	9.000 10.600	4.500 8.200	3.500 7.300	3.000 6.200	2.000 5.300	2.000 4.200	1.000 3.300	— 1.100		3.200 1.800	6.600 4.900	7.500 5.700	
10. SC. ELEMENT. 22.000 / 25.500	12.200 12.400	7.700 10.000	6.700 9.100	6.200 8.000	5.200 7.100	5.200 6.000	4.200 5.100	3.200 2.900	3.200 1.800		3.400 3.100	4.300 3.900	
11. SC. ECON. DOM. 18.900 / 21.100	15.600 15.500	11.100 13.100	10.100 12.200	9.600 11.100	8.600 10.200	8.600 9.100	7.600 8.200	6.600 6.000	6.600 4.900	3.400 3.100		900 800	
12. ASILI 18.100 / 21.200	16.500 16.300	12.000 13.900	11.000 13.000	10.500 11.900	9.500 11.000	9.500 9.900	8.500 9.000	7.500 6.800	7.500 5.700	4.300 3.900	900 800		

Allegato 2

Scala stipendi impiegati e gendarmi

A) MINIMI

Classe	Scala attuale	Situazione attuale (6 % c.v. compreso)	Progetto scala punti 112	Aumento reale in %
SP				
1	28.000,—	29.680,—	30.700,—	3,43
1b	26.500,—	28.090,—	29.100,—	3,59
2	25.000,—	26.500,—	27.400,—	3,39
3	23.500,—	24.910,—	25.800,—	3,57
4	22.300,—	23.638,—	24.500,—	3,64
4b	21.400,—	22.684,—	23.600,—	4,03
5	20.800,—	22.048,—	22.800,—	3,41
6	19.600,—	20.776,—	21.600,—	3,96
7	18.700,—	19.822,—	20.700,—	4,42
8	17.200,—	18.232,—	19.300,—	5,85
9	16.500,—	17.490,—	18.600,—	6,34
10	15.900,—	16.854,—	17.800,—	5,61
11	15.300,—	16.218,—	17.100,—	5,43
12	14.700,—	15.582,—	16.500,—	5,89
13	14.100,—	14.946,—	15.800,—	5,71
14	13.600,—	14.422,—	15.200,—	5,39
15	13.200,—	14.022,—	14.800,—	5,54
16	12.800,—	13.622,—	14.400,—	5,71
17	12.400,—	13.222,—	13.900,—	5,12
18	12.000,—	12.822,—	13.500,—	5,28
19	11.800,—	12.622,—	13.300,—	5,37

Scala stipendi impiegati e gendarmi

B) MASSIMI

Classe	Scala attuale	Situazione attuale (6 % c.v. compreso)	Progetto scala punti 112	Aumento reale in %
SP				
1	34.400,—	36.464,—	37.700,—	3,38
1b	32.900,—	34.874,—	36.100,—	3,51
2	31.400,—	33.284,—	34.400,—	3,35
3	29.500,—	31.270,—	32.400,—	3,61
4	28.000,—	29.680,—	30.700,—	3,43
4b	27.100,—	28.726,—	29.700,—	3,39
5	26.400,—	27.984,—	29.000,—	3,63
6	24.900,—	26.394,—	27.300,—	3,43
7	23.800,—	25.228,—	26.100,—	3,45
8	22.000,—	23.320,—	24.600,—	5,48
9	20.900,—	22.154,—	23.400,—	5,62
10	19.800,—	20.988,—	22.300,—	6,25
11	18.900,—	20.034,—	21.200,—	5,82
12	18.100,—	19.186,—	20.300,—	5,80
13	17.200,—	18.232,—	19.300,—	5,85
14	16.400,—	17.384,—	18.400,—	5,84
15	15.700,—	16.642,—	17.500,—	5,15
16	15.000,—	15.900,—	16.800,—	5,66
17	14.300,—	15.158,—	16.100,—	6,21
18	13.700,—	14.522,—	15.400,—	6,04
19	13.300,—	14.122,—	14.900,—	5,50

Scala stipendi docenti e docenti funzionari

A) MINIMI

Classe	Scala attuale	Situazione attuale (6 % c.v. compreso)	Progetto scala punti 112	Aumento reale in % *
S				
1	28.000,—	29.680,—	30.700,—	3,43
2	26.500,—	28.090,—	29.100,—	3,59
3	22.300,—	23.638,—	24.500,—	3,64
4	21.400,—	22.684,—	23.600,—	4,03
5	18.700,—	19.822,—	22.500,—	13,51
6	17.200,—	18.232,—	19.900,—	9,14
7	15.300,—	16.218,—	17.600,—	8,52
8	14.700,—	15.582,—	17.100,—	9,74

Scala stipendi docenti e docenti funzionari

B) MASSIMI

Classe	Scala attuale	Situazione attuale (6 % c.v. compreso)	Progetto scala punti 112	Aumento reale in % *
S	39.500,—	41.870,—	fino al 30 % oltre il massimo della prima	
1	34.400,—	36.464,—	37.700,—	3,38
2	32.900,—	34.874,—	36.100,—	3,51
3	28.000,—	29.680,—	30.700,—	3,43
4	27.100,—	28.726,—	29.700,—	3,39
5	23.800,—	25.228,—	28.700,—	13,76
6	22.000,—	23.320,—	25.500,—	9,34
7	18.900,—	20.034,—	22.100,—	10,31
8	18.100,—	19.186,—	21.200,—	10,49

* comprensivo della riclassificazione

Allegato 3

BILANCIO TECNICO ASSICURATIVO

al 31 dicembre 1968

BASIS DI CALCOLO

Un controllo delle previsioni d'invalidità dimostra che, utilizzando le basi di calcolo della Cassa pensioni degli impiegati del Canton Zurigo, 1957, e considerati gli attuali effettivi, annualmente i casi di invalidità dovrebbero essere 13,4.

In realtà negli ultimi 3 anni se ne riscontrarono in media 21 per anno. Per questo motivo nel calcolo dei valori delle presunte pensioni d'invalidità abbiamo previsto un aumento del 60 %; per contro i valori delle presunte pensioni per vecchiaia hanno subito, rispetto all'ultimo bilancio, una diminuzione essendo ora uguali a quelli risultanti dalle basi di calcolo della CP degli impiegati del Canton Zurigo.

Le presunte pensioni degli orfani e dei figli di pensionati per invalidità sono state valutate al 5 % delle presunte pensioni vedovili.

La valutazione dei nuovi supplementi fissi risulta difficile a causa della mancanza di esperienza. Abbiamo pertanto effettuato una valutazione molto prudente.

Per la determinazione delle presunte pensioni di vecchiaia e di invalidità abbiamo naturalmente considerato che gli assicurati con 40 anni di servizio possono chiedere il pensionamento e che queste pensioni, sino a 65 anni di età, sono a carico dello Stato.

Quindi, per il calcolo del capitale di copertura delle pensioni di vecchiaia abbiamo supposto che la pensione venga assegnata a 65 anni compiuti sia per gli uomini sia per le donne.

Per il calcolo del capitale di copertura delle pensioni d'invalidità e del relativo premio abbiamo supposto che il pensionamento per vecchiaia avvenga dopo 40 anni di servizio al più tardi tuttavia a 65 anni compiuti.

Esempio: età all'entrata 23 anni. Il valore della pensione d'invalidità e del premio sono stabiliti con « l'età termine » di 63 anni.

PRINCIPI ADOTTATI PER L'ALLESTIMENTO DEL BILANCIO TECNICO

Le prestazioni previste per i membri attivi sono state calcolate con un metodo di gruppo, formando cioè gruppi di età di 5 anni e gruppi di anzianità di servizio di 5 anni. Il calcolo dei capitali di copertura per i pensionati è stato eseguito per classi di età annuali.

Per il calcolo delle pensioni vedovili previste ho utilizzato sia per i membri attivi sia per i pensionati il metodo indiretto. Con questo metodo non si tien conto dello stato civile effettivo o della effettiva differenza di età tra i coniugi, ma si utilizzano valori medi desunti da esperienze basate sugli attuali statuti e controllati mediante dati statistici della Cassa pensioni.

Le spese di amministrazione essendo di lieve entità non sono state considerate nell'attuale bilancio.

Il bilancio è stato allestito tenendo conto unicamente degli assicurati a Cassa pensioni e dei pensionati, esclusi quindi i membri della Cassa risparmio. Le previsioni per i supplementi fissi dei depositanti a risparmio sono più che coperte dal contributo mensile (Fr. 8,—; art. 20 LCP). Pertanto per i membri attivi è stato tenuto conto unicamente del capitale accumulato per la corresponsione delle pensioni.

BILANCIO 3 1/2 %

1. Attivo	<i>Milioni di franchi</i>	
valore attuale dei premi		
degli uomini (16 %)	96,877	
delle donne (16 %)	38,432	
valore attuale dei contributi di coordinamento		
degli uomini (Fr. 96,—)	4,025	
delle donne (Fr. 96,—)	1,725	
Totale	<u>141,059</u>	
2. Passivo	<i>Milioni di franchi</i>	
Prestazioni previste per gli uomini attivi		
sulle pensioni di vecchiaia e di invalidità	124,837	
sui supplementi fissi	0,480	
sulle pensioni vedovili	39,430	
sulle pensioni d'orfano e dei figli di pensionati per invalidità	1,972	166,719
Prestazioni previste per le donne attive		
sulle pensioni di vecchiaia e di invalidità	44,530	
sui supplementi fissi	0,410	44,940
Prestazioni previste per gli uomini e per le donne		
sulle prestazioni ai parenti bisognosi	0,400	0,400
Totale	<u>212,059</u>	
<i>Capitale di copertura degli attivi</i>		71,000
<i>Capitale di copertura per le rendite correnti</i>		
pensionati di vecchiaia - uomini	17,454	
pensionati d'invalidità - uomini	12,739	
pensionate di vecchiaia - donne	8,573	
pensionate d'invalidità - donne	5,713	
vedove	11,300	
orfani	0,543	
supplementi fissi - uomini	0,303	
- donne	0,050	
parenti bisognosi - uomini	0,037	
- donne	0,320	57,032
<i>Capitale di copertura per previste pensioni ai superstiti di pensionati</i>		
pensioni di vecchiaia	4,217	
di invalidità	2,991	7,208
CAPITALE DI COPERTURA TOTALE	<u>135,240</u>	

Il patrimonio della Cassa pensioni (esclusa la Cassa risparmio) ammonta a 139,435 milioni.
Pertanto risulta al 31 dicembre 1968 una eccedenza tecnico-assicurativa di 4,195 milioni di franchi.

Allegato 4

Confronto delle due scale di cui all'art. 30 LCP

<i>Anni di servizio</i>	<i>Percentuale</i>	
	<i>scala attuale</i>	<i>nuova scala</i>
fino a 5	25	
6	26	
7	27	
8	28	
9	29	
10	30	40
11	31	41
12	32	42
13	33	43
14	34	44
15	35	45
16	36	46
17	37	47
18	38	48
19	39	49
20	40	50
21	42	51
22	44	52
23	46	53
24	48	54
25	50	55
26	52	56
27	54	57
28	56	58
29	58	59
30 e più	60	60

Allegato 5

Ripercussioni delle modifiche proposte sulla struttura delle pensioni

1. Pensioni vedovili

Importo mensile medio :

— attualmente	Fr. 481,—
— con l'applicazione del nuovo art. 43, cpv. 1	Fr. 556,—

2. Pensioni per invalidità o vecchiaia inferiori al 60 %

2.1. L'applicazione della nuova scala (art. 30) anche per il calcolo delle pensioni degli attuali beneficiari ha le seguenti conseguenze :

a) Da un confronto tra la struttura delle pensioni calcolate secondo la scala attuale e quella nuova risulta che :

— le 32 pensioni ora determinate da percentuali inferiori al 31 % si spostano nel gruppo con il 40 % (che rappresenta il minimo previsto) del guadagno computabile.

Aumento minimo : 10 % del guadagno assicurato ;
30 % della pensione base.

— le 55 pensioni ora calcolate con percentuali tra il 31 % e il 40 % si ritrovano, nello stesso ordine, nel gruppo di pensioni con percentuali dal 41 % al 50 %.

Aumento : 10 % del guadagno assicurato ;
25 - 30 % della pensione base.

— le rimanenti pensioni (149) usufruiscono di aumenti che variano dal 9 % (scala attuale 42 % ; nuova scala 51 %) all'1 % del guadagno assicurato.

b) Importo mensile medio di queste pensioni :

— attualmente	Fr. 620,—
— con l'applicazione del nuovo art. 30	Fr. 672,—

2.2. Struttura delle pensioni (importi mensili) :

	Pensione lorda Fr.	Situazione attuale No.	Situazione nuova scala No.
da	1,— a 100,—	1	1
	101,— a 200,—	—	—
	201,— a 300,—	6	3
	301,— a 400,—	61	39
	401,— a 500,—	35	41
	501,— a 600,—	38	36
	601,— a 700,—	28	38
	701,— a 800,—	19	18
	801,— a 900,—	16	12
	901,— a 1000,—	14	18
	1001,— a 1100,—	4	13
	1101,— a 1200,—	4	4
	1201,— a 1300,—	—	2
	1301,— a 1400,—	1	1
	1401,— a 1500,—	—	1
	1501,— a 1600,—	1	1
	1601,— a 1700,—	2	2
	1701,— a 1800,—	1	—
	1801,— a 1900,—	—	1
	1901,— a 2000,—	1	1
	2001,— a 2100,—	1	1
	2101,— a 2200,—	—	—
	2201,— a 2300,—	3	3
		<u>236</u>	<u>236</u>

Osservazione :

La pensione inferiore ai 100,— franchi è corrisposta ad un assicurato esterno, caso in cui lo Stato non versa indennità di rincarato. L'ammontare della pensione dipende anche dagli anni di servizio : dei 68 pensionati che beneficiano ora di una pensione inferiore ai 400,— franchi la media degli anni di servizio è di 16 anni.

3. Pensioni al 60 %

3.1. Importo mensile medio :

— attualmente	Fr. 796,—
— con l'applicazione dell'art. 75, cpv. 2	Fr. 836,—

3.2. *Struttura delle pensioni (importi mensili) :*

<i>Pensione lorda Fr.</i>	<i>Situazione attuale No.</i>	<i>Dopo rivalutazione No.</i>
da 1,— a 100,—	—	—
101,— a 200,—	—	—
201,— a 300,—	1	1
301,— a 400,—	—	—
401,— a 500,—	31	14
501,— a 600,—	109	65
601,— a 700,—	75	107
701,— a 800,—	85	83
801,— a 900,—	63	63
901,— a 1000,—	65	83
1001,— a 1100,—	34	36
1101,— a 1200,—	18	24
1201,— a 1300,—	13	13
1301,— a 1400,—	8	13
1401,— a 1500,—	5	2
1501,— a 1600,—	8	10
1601,— a 1700,—	2	2
1701,— a 1800,—	—	1
1801,— a 1900,—	1	1
1901,— a 2000,—	1	1
	<u>519</u>	<u>519</u>

**1692 R
FINANZE****RAPPORTO**

della Commissione della Gestione
sul messaggio 24 novembre 1970 concernente la modificazione
di alcune norme :

- A. delle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e della legge della scuola del 29 maggio 1958 ;
- B. della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963 ;
- C. della legge che assegna un'indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati dello Stato per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968 ;
- D. del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 ;
- E. della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 e del decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV, IV b della pianta organica del 21 febbraio 1968.

(dell'11 dicembre 1970)

Dopo le ultime modificazioni parziali del gennaio 1965 (che per la legge sugli impiegati comportò un maggior onere di 3,9 milioni di franchi) e dopo quella del 1969 che comportò un maggior onere di 5,8 milioni di franchi e 3,3 milioni di franchi a dipendenza della retroattività, il messaggio attualmente in esame, che comporta un maggior onere di 9 milioni di franchi, può essere così riassunto a dipendenza degli scopi che consegue :

- avvicinamento in ogni limite possibile fra le diverse classi nell'Amministrazione e specie nella scuola ;
- riclassificazione generale delle funzioni, dipendentemente dalle domande del Fronte Unico e dalla ricca esperienza acquisita dal 1962, anno di approvazione delle classificazioni attuali ;
- attribuzione all'Esecutivo della competenza di procedere alla classificazione delle funzioni ;
- eleggibilità della donna sposata nell'Amministrazione e nella scuola ;
- rivalutazione reale della scala stipendi, con aumento dell'indennità familiare a Fr. 690,— e dell'indennità per i figli a Fr. 840,— ;
- separazione in due scale distinte fra stipendi degli impiegati e stipendi dei docenti e docenti funzionari.

La rivalutazione reale degli stipendi segue la teoria della « indexation des revenus » che dopo la seconda guerra mondiale è stata assunta dai poteri pubblici per garantire ai salari e alle prestazioni un reale potere d'acquisto.

Non è questa la sede per disquisire sulla validità di questa teoria ritenuta da taluni incompatibile con la necessità di lottare contro l'inflazione : dobbiamo pren-